

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c., in corso di pubblicazione in AA.VV., Codice delle s.p.a., diretto da G. PORTALE-P. ABBADESSA, Milano, Giuffrè, 2016

di Vittorio Manes

Art. 2621 (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità). – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità). – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

BIBLIOGRAFIA:

Sull'assetto normativo precedente alla riforma operata dalla l. n. 69 del 2015, e su questioni di ordine generale: A. ALESSANDRI [1], *La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario*, in *Corr. giur.*, 2001, 1545 ss.; A. ALESSANDRI [2], *False comunicazioni sociali in danno di soci e creditori*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Ipsoa, 2002, 176 ss.; A. ALESSANDRI [3], *Un esercizio di diritto penale simbolico: la cd. tutela penale del risparmio*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, II, Jovene, 2007, 925 ss.; A. ALESSANDRI [4], *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; A. ALESSANDRI (a cura di) [5], *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Milano, 2011; E. AMATI, *Abusi di mercato e sistema penale*, Giappichelli, 2012; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, 3^aed., Bologna, 2012; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, I, Milano, 2002; P. BALZARINI, *Attuazione della direttiva 2006/46/CE in tema di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e informazioni sulla corporate governance*, in *Le Soc.*, n. 1/2009, 95 ss.; J. BERTOLINA, *Artt. 2621-2622*, in *Codice di diritto penale dell'impresa*, a cura di A. Lanzi-G. Insolera, Roma, Dike, 2015, 1094 ss.; F.C. BEVILACQUA, *Sul rapporto tra soggetto ingannato dalla falsità e soggetto vittima del danno patrimoniale nelle false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*, in *G. com.*, n. 3/2007, 625 ss.; F. BRICOLA, *Le aggravanti indefinite (Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato)*, in *RIDPP*, 1964, 1024 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI [1], *Falso in bilancio: danno anche per le società*, in *Guida al diritto*,

n. 4/2006, 152; M. CAPUTO, *Dalla teoria dei "segnali d'allarme" alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in *Riv. soc.*, 2015, 905 ss.; F. CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penali*, Milano, 2009; J.C. COFFEE JR., *Gatekeepers*, Oxford University Press, Oxford, 2006; G.E. COLOMBO, *La "moda" dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Riv. soc.*, 1996, 713 ss.; L. CONTI, *Diritto penale commerciale*, Torino, 1980; A. CRESPI [1], *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. soc.*, 2001, 1345 ss.; F. DEZZANI, *Le soglie di non punibilità*, in *Il fisco*, 7/2003, 2164 ss.; A. DI MARTINO, *Commento all'art. 30 l. 262/2005*, in *Leg. pen.*, 2007, 511 ss.; M. DONINI, *Abolito criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cc.) dopo il d.lg. 11 aprile 2002*, n. 61, in *Cass. pen.*, 2002, 1240 ss.; M. FENO-C. GIORDANENGO-G. GIORDANENGO-G.G. SANDRELLI-S. VALENTINI, *False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2621 e 2622 c.c.)*, in A. Rossi (a cura di), *Reati societari*, Torino, 2005, 129 ss.; R. FLOR, *Le ipotesi di false comunicazioni sociali: natura, rilevanza ed operatività delle soglie di punibilità*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 83 ss.; L. FOFFANI [1], *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di Giarda-Seminara, Cedam, 2002, 231 ss.; L. FOFFANI, [2], *Società (artt. aa 2621 a 2641)*, in Palazzo-Paliero, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2^a ed., Cedam, 2007, 2448 ss.; S. FORTUNATO, *Inquadramento sistematico del principio "substance over form"*, in AA.VV., *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari*, Milano, 2012, 1 ss.; F. GALGANO, in Galgano-Genghini, *Il nuovo diritto societario*, I, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, XXIX, Cedam, 2004; F. GIUNTA [1], *Artt. 2621-2622*, in AA.VV., *I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*, a cura di Giunta, Giappichelli, 2002, 1 ss.; F. GIUNTA [2], *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, 2^a ed., Torino, 2004; F. GIUNTA [3], *Commento all'art. 30 d.lgs. 262/2005*, in *La tutela del risparmio – Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*, Giappichelli, 2007, 502 ss.; F.M. IACOVIELLO [1], *La responsabilità degli amministratori nella formazione dei fondi occulti*, in *Cass. pen.*, 1995, 3561; F.M. IACOVIELLO [2], *Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale*, ivi, 1998, 3151 ss.; G. INSOLERA-V. MANES, *La sentenza della Corte di giustizia sul "falso in bilancio": un epilogo deludente?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2768 ss.; G. IZZO, *Effetti della remissione di querela nel falso in bilancio con danno*, in *Impresa commerciale industriale*, 2007, 757 ss.; A. LANZI [1], *Art. 2622*, in AA.VV., *I nuovi reati societari*, a cura di Lanzi e Cadoppi, Cedam, 2002, 37 ss.; A. LANZI, [2], *Difficile provare il danno ai risparmiatori*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 3/2006, 6 ss.; A. LANZI-C.M. PRICOLO, *Art. 2621*, in AA.VV., *I nuovi reati societari*, a cura di Lanzi e Cadoppi, Cedam, 2002, 21 ss.; M. LEI, *I soggetti attivi dei reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 727 ss.; E. LO MONTE, *Riforma dei reati societari (d.lgs. n.61 del 2002) e determinatezza dell'illecito penale: una perenne inconciliabilità*, in *Crit. d.*, 2002, 254 ss.; G. LUNGHINI-L. MUSSO, *Falso in bilancio e altri reati a tutela del risparmio: le novità penali ed amministrative*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 3/2006, 56 ss.; P. MANES, *Prime considerazioni sulla responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Contr. e impr.*, 2008, 1119 ss.; V. MANES [1], *Il nuovo falso in bilancio al cospetto della normativa comunitaria*, in *Cass. pen.*, 2003, 1316 ss.; V. MANES [2], *Artt. 2621-2622*, in GALGANO, *Commentario breve al codice*

civile, 4^a ed., Piacenza, 2012, 2776 ss.; A. MANNA, *Tutela del risparmio, novità in tema di insider trading e manipolazione del mercato a seguito della legge comunitaria del 2004*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005, 659 ss.; G. MARINUCCI [1], *Falso in bilancio: con la nuova legge avviata una depenalizzazione di fatto*, in *Guida dir.*, n. 45/2001, 10 ss.; G. MARINUCCI [2], *“Depenalizzazione” del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è proprio così?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 137 ss.; G. MARTIELLO, *L’art. 2622, comma 2, c.c.: una “clausola oscura” alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Riv. trim. d. pen. ec.*, 2004, 81 ss.; N. MAZZACUVA [1], *Lo straordinario “sviluppo” delle false comunicazioni sociali nel diritto penale giurisprudenziale: tra legittime istanze punitive e “irrazionali” soluzioni interpretative*, in *Crit. d.*, 1995, 283 ss.; N. MAZZACUVA [2], *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, Cedam, 2004; N. MAZZACUVA [3], *Le mutazioni normative (e non) in tema di false comunicazioni sociali*, in AA.VV., *La legislazione compulsiva*, a cura di Insolera, Cedam, 2006, 233 ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI [1], *Diritto penale dell’economia. Problemi e casi*, 2^a ed., Cedam, 2013; I. MERENDA, *Contributo allo studio delle soglie di punibilità nelle false comunicazioni sociali*, in *Ind. pen.*, 2010, 133 ss.; F. MUCCIARELLI [1], *Manipolazione informativa: la condotta pericolosa e il luogo di consumazione nella lucida lettura della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1096 ss.; E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Giuffrè, 2007; M. NADDEO, *False comunicazioni sociali: un “fil rouge” a tutela dei risparmiatori*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 10/2006, 36 ss.; V. NAPOLEONI [1], *Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali: lineamenti di un’indagine dopo l’attuazione della quarta direttiva CEE*, in *Cass. pen.*, 1994, 416 ss.; V. NAPOLEONI [2], *I reati societari Falsità nelle comunicazioni sociali e aggio taggio societario*, vol. III, Milano 1996, 174 ss.; V. NAPOLEONI [3], *Art. 2622*, in AA.VV., *Codice commentato delle nuove società*, a cura di Bonfante, Corapi Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004, 1718 ss.; V. NAPOLEONI [4], *Introduzione artt. 2621-2641*, in AA.VV., *Codice commentato delle società. Società di persone – Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari*, a cura di G. Bonfante-D. Corapi-L. De Angelis-V. Napoleoni-R. Rordorf-V. Salafia, IPSOA, Milano, 2011, 2403 ss.; A. NISCO, *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, Bologna, 2009; T. PADOVANI, *Il cammello e la cruna dell’ago*, in *Cass. pen.*, 2002, 1598 ss.; C. PEDRAZZI [1], *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. pen.*, vol. XIII, Utet, 1997, 349 ss.; C. PEDRAZZI [2], *False comunicazioni sociali: presidio dell’informazione societaria o delitto ostacolo?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, I, Milano, 2000, 826 ss.; C. PEDRAZZI [3], *In memoria del falso in bilancio*, in *Riv. soc.*, 2001, 1369 ss. (ed anche in ID., *Diritto penale*, III, *Scritti di diritto penale dell’economia*, Milano, 2003, 845 ss.); C. PEDRAZZI [4] *Problemi di tecnica legislativa*, in ID., *Diritto penale*, vol. III, Milano, 2003, 129 ss. (e già in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979, 17 ss.); A. PERINI [1], *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, 1999; A. PERINI [2], voce *Società e consorzi (reati di falso)*, in *Digesto/pen.*, Appendice di aggiornamento, Torino, 2004, pp. 774 ss.; A. PERINI [3], *Artt. 2621 – 2622*, in AA.VV., *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D’Alessandro, vol. III, *I reati e gli illeciti societari*, coordinato da Napoleoni, Padova, 2010, 63 ss.; D. PULITANÒ [1], *False comunicazioni sociali*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, 2002, 141 ss.; D. PULITANÒ [2], *La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. proc. pen.*, 2002, 934 ss.; A. ROSSI [1], *False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori*, in ANTOLISEI, *Manuale di*

diritto penale, *Leggi complementari*, a cura di Grosso, Milano, 2007, 145 ss.; A. ROSSI [2], *I soggetti nella sistematica del diritto punitivo societario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 973 ss.; C. SANTORIELLO, Artt. 2621-2622, in AA.VV., *Codice commentato delle società. Società di persone – Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari*, a cura di G. Bonfante-D. Corapi-L. De Angelis-V. Napoleoni-R. Rordorf-V. Salafia, IPSOA, Milano, 2011, 2438 ss.; S. SEMINARA [1], *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 671 ss.; S. SEMINARA [2], *Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 549 ss.; C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?*, in *Riv. it. d. proc. pen.*, 2002, 171 ss.; L. STORTONI, *Tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il ruolo del dirigente aziendale*, in *D. giust.*, 2006, 112 ss.; F. SUPERTI FURGA [1], *Il significato costitutivo della nozione di verità nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 1030 ss.; M. TARABUSI [1], *Commento agli artt. 154-bis e 154-ter T.U.F.*, in F. VELLA (a cura di), *Commentario al T.U.F.*, Torino, 2012, 1660 ss.; M. TARABUSI [2], *Il trattamento contabile degli strumenti finanziari nel bilancio dell'emittente: quale forma e quale sostanza?*, in AA.VV., *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari*, Milano, 2012, 23 ss.; A.F. TRIPODI [1], *L'aumento delle sanzioni penali e amministrative*, in *Le nuove regole del mercato finanziario*, a cura di F. Galgano e F. Roversi-Monaco, vol. LII, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, 2009, 727 ss.; A.F. TRIPODI [2], *Il nocumento ai risparmiatori*, in *Le nuove regole del mercato finanziario*, a cura di F. Galgano e F. Roversi-Monaco, vol. LII, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, 2009, 607 ss.; A.F. TRIPODI [3], *Fasi del procedimento penale e obblighi di comunicazione al pubblico ex art.114 t.u.f.*, in *G. com.*, 2010, 315 ss.; A.F. TRIPODI [4], *Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario*, Cedam, 2012; P. VENEZIANI, Art. 2639, in AA.VV., *I nuovi reati societari*, a cura di Lanzi e Cadoppi, 2002, 186 ss.; S. VINCIGUERRA, *Problemi attuali delle false comunicazioni sociali. Una sintetica rassegna*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 988 ss.; C. VISCONTI, *Fondi extrabilancio, distrazione appropriativa e tutela giurisprudenziale della fiducia*, in *Foro it.*, 1999, II, 542 ss.; R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2008.

Sulla riforma operata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69: AA.VV., *La fisiologia e la patologia dei bilanci: un quadro d'insieme* (Atti del convegno di Torino, 21 ottobre 2015), in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 2/2016, 10 ss.; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI [2], *La lenta "scomparsa" del diritto penale societario italiano*, in *Guida dir.* n. 26/2015, 53 ss.; I. CARACCIOLI, *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Fisco*, 2015, n. 28, 2735 ss.; A. CRESPI [2], *Sentenze opache e legalità "formalistica"*, in *Riv. soc.*, 6/2015, 1033 ss.; F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, 2211 ss.; A. D'AVIRRO, *Il nuovo falso in bilancio*, Milano, 2015; M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1723 ss.; P. GUALTIERI, *Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista aziendale*, in www.penalecontemporaneo.it, 1

febbraio 2016; A. LANZI [3], *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida dir.*, n. 26/2015, 12 ss.; A. LANZI [4], *Un audace tentativo per rendere punibili le azioni più insidiose*, in *Guida dir.*, n. 7/2016, 93 ss.; A. LANZI [5], *Artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622 c.c.*, in *Diritto penale dell'economia*, a cura di A. Lanzi, Roma, Dike, 2016, in corso di pubblicazione; G. LUNGHINI, *Commento agli artt. 2621-2641 c.c.*, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, III, Milano, 2015, 1826 ss.; M. N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri non meno rilevanti interrogativi*, in www.penalecontemporaneo.it, 1 febbraio 2016; N. MAZZACUVA-E. AMATI [2], *Diritto penale dell'economia*, 3^a ed., Padova, 2016; E. MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in www.lalegislazionepenale.eu; F. MUCCIARELLI [2], *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 giugno 2015; F. MUCCIARELLI [3], *"Ancorché" superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, *ivi*, 2 luglio 2015; F. MUCCIARELLI [4], *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, *ivi*, 18 gennaio 2015; F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 gennaio 2016; A. PERINI [4], *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 aprile 2015; A. PERINI [5], *False comunicazioni sociali e possibili interferenze con i reati tributari*, in *Il fisco*, n. 34/2015, 3251 ss.; A. PERINI [6], *Continuità normativa tra "vecchia" e "nuova" fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Il fisco*, n. 40/2015, 3862 ss.; C. SANTORIELLO [2], *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito "isterico"*, in *Archivio penale*, 2015, consultabile sul sito www.archiviopenale.it, 1 ss.; S. SEMINARA [3], *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7/2015, 813 ss.; ID. [4], *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *RIDPP*, 2015, 1498 ss.; M. SCOLETTA, *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Le società*, n. 11/2015, 1301 ss.; F. SUPERTI FURGA [2], *Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica*, in *Le società*, n. 11/2015, 1292 ss.; G. STRAMPELLI [1], *Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi*, in *Riv. soc.*, 2016, in corso di pubblicazione; G. STRAMPELLI [2], *Sulla (persistente) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti (interdisciplinari)*, in www.penalecontemporaneo.it, 1 febbraio 2016; A. TESTAGUZZA, *Un legislatore severo, ma non troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali*, in www.archiviopenale.it, 2015, 1 ss.; UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO – CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione per la Quinta Sezione penale (15 ottobre 2015) – False comunicazioni sociali*, in www.cortedicassazione.it;

Sommario: 1. Profili introduttivi – 2. La fattispecie di “False comunicazioni sociali” (art. 2621 c.c.) – 2.1. L’interesse tutelato – 2.2. I soggetti attivi – 2.3. L’oggetto materiale della condotta e/o il “veicolo” della falsità – 2.4. Tipicità e offensività del reato – 2.5. (segue) Il nodo delle valutazioni estimative – 2.6. Colpevolezza: dolo specifico di profitto ingiusto e consapevolezza del falso – 3. Artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*: i falsi di “lieve entità” e di “particolare tenuità” – 4. La fattispecie di “False comunicazioni sociali delle società quotate” (art. 2622) – 5. Consumazione e tentativo – 6. Aspetti sanzionatori, prescrizione e competenza – 7. Profili di diritto intertemporale – 8. Responsabilità della società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

1. *Profili introduttivi*

1. “Pietra d’angolo del diritto penale societario” (PEDRAZZI [3], 1371), nell’esperienza italiana il “falso in bilancio” è stato oggetto di scelte politico-criminali ondivaghe, culminate nella recente riforma operata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69: ad essa si deve l’attuale formulazione degli artt. 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622 c.c., con la quale il legislatore – pur secondo uno schema modulare e differenziato, anzitutto, a seconda della tipologia societaria – ha inteso restituire severità ed effettività all’intervento punitivo sulle condotte di opacità nella tenuta delle scritture contabili in seno alle imprese costituite in forma di società.

Alla luce della novella, in effetti, è apparso subito evidente come il reato di false comunicazioni sociali ambisca a “vivere una nuova stagione, finalmente libero dagli irrazionali vincoli che ne limitavano l’operatività” (SEMINARA [3], 816). Tuttavia, se può dirsi chiara la finalità di invertire la rotta rispetto alle scelte operate con il d.lgs. n. 61 del 2002, lo stesso non può dirsi per quanto concerne il prodotto legislativo, caratterizzato da significativi profili di incertezza che – specie con riguardo ai falsi di “lieve entità” e di “particolare tenuità” (*infra*, § 3) – rischiano di contaminare la tenuta di tassatività delle nuove fattispecie, e persino – secondo alcuni – la stessa “serietà” dei nuovi presidi penali.

1.1. Sino all’attuale versione, l’evoluzione normativa ed applicativa dei reati di falsità nelle comunicazioni sociali – qui ripercorribile solo in via di estrema sintesi (per un quadro d’insieme, cfr., di recente, NAPOLEONI [4], 2403 ss.) – può essere scandita in (almeno) tre periodi: una prima fase di (tendenziale) “letargo” giurisprudenziale, dove il principale tra i reati societari ha avuto una applicazione tutto sommato sporadica e puntiforme (non diversamente, peraltro, dagli ulteriori presidi penali: di “altissimo tasso di ineffettività”, “dai primordi e sino a tutti gli anni ‘80”, parla ancora NAPOLEONI [4], 2411); una seconda fase di notevole espansione applicativa, dovuta soprattutto alla corrispondenza biunivoca con l’acutizzarsi dei fenomeni corruttivi e con la loro emersione sul fronte giudiziario, che ha visto nel falso in bilancio uno straordinario “grimaldello” per gli organi inquirenti (per tutti, PEDRAZZI [2], 826), accompagnandosi anche, tuttavia, ad interpretazioni formalistiche e “onnivore” a più riprese censurate in dottrina (tra gli altri, ad es., COLOMBO, 713, denunciando la “moda dell’accusa di falso in bilancio”; e MAZZACUVA [1], 283 e [2], 1, evidenziando lo “straordinario sviluppo”

interpretativo ed applicativo del falso societario; di “scorribande giurisprudenziali” parla, altresì, CRESPI [1], 1346; ma v. anche GIUNTA [2], 146); una terza fase, nuovamente caratterizzata da scarsissima tenuta applicativa, a seguito della “controriforma” operata con il d.lgs. n. 61 del 2002 (sulla base della l. delega n. 366 del 2001) che ha “miniaturizzato” la risposta punitiva aprendo ad una “depenalizzazione di fatto” – come è stato da più parti rilevato – del mendacio societario (tra gli altri, CRESPI [1], 1359; MARINUCCI [1], 10 ss.; PEDRAZZI [3], 1369 ss.; inoltre, FOFFANI [2], 2450; di “svolta radicale” parlano anche MAZZACUVA-AMATI [1], 72 ss.; emblematici i risultati di una recente indagine empirica relativa al Tribunale di Milano: ALESSANDRI (a cura di) [5], *passim*; ma si è d’altro canto invitato – con riferimento a quest’ultima fase – a non trascurare le diverse applicazioni della fattispecie di bancarotta a seguito di falso in bilancio, ai sensi dell’art. 223 l. fall.: LANZI [3], 12 ss.).

1.2. In effetti, la disciplina introdotta con il **d.lgs. n. 61 del 2002** era subito apparsa tale da approntare una risposta sanzionatoria da un lato sostanzialmente bagatellare, dall’altro di dubbia effettività e dissuasività, e comunque, nel complesso incapace di offrire un adeguato argine di tutela alla corposità degli interessi in gioco, anche perché pesantemente condizionata dalla brevità dei termini prescrizionali (specie in relazione all’ipotesi contravvenzionale, art. 2621), dalla procedibilità a querela (prevista nell’ipotesi delittuosa, in relazione alle società “non quotate”, ai sensi dell’art. 2622, comma primo), oltre che da scelte tecniche del tutto originali ed eccentriche, quali il sistema delle “soglie di rilevanza”, scandite da precisi riferimenti percentuali al di sotto dei quali la falsità realizzata diveniva “quantità trascurabile” (impietoso quanto autorevole, ad es., il giudizio di Crespi, che vi ravvisò “una riforma faceta”: CRESPI [1], 1345 ss.).

Peraltro, l’indebolimento della tutela in materia di informazione societaria sarebbe apparso tanto più inspiegabile alla luce della riforma del diritto societario operata con il d.lgs. n. 6/2003, tendenzialmente volta ad affidare alle imprese – e, in definitiva, al mercato – il controllo e l’apprezzamento sulle scelte di organizzazione e gestione, superando la precedente impostazione (“dirigistica”) che ne vedeva arbitro, in linea di principio, il legislatore: in tale contesto, infatti, un contrappeso tanto più importante rispetto alla “nuova” autonomia riconosciuta alle società diveniva proprio l’informazione societaria, ed il “principio di trasparenza” assurgeva ad autentico fulcro del sistema, reclamando un preciso e corposo presidio sanzionatorio, anzitutto con riguardo al bilancio di esercizio, quale fondamentale vettore di trasparenza, e osservatorio privilegiato della “veridicità e completezza dell’informazione societaria”.

Non a caso, le “deboli” fattispecie di false comunicazioni sociali “varate” con la riforma del 2002 sono state oggetto – oltre che di un pressoché unanime giudizio critico da parte della dottrina – di cospicue censure di legittimità, volte a denunciarne sia profili di irragionevolezza sul fronte costituzionale (rigettate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 161 del 2004), sia profili di adeguatezza e compatibilità rispetto agli obblighi comunitari (si veda al riguardo, all’esito del rinvio pregiudiziale sollevato da diversi giudici di merito, la sentenza della Corte di giustizia CE, 3 maggio 2005, procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02, e C-403/02, in *Cass. pen.*, 2005, con nota di INSOLERA-MANES).

Tuttavia, tale assetto è rimasto sostanzialmente invariato sino alla riforma del 2015, posto che le modifiche intervenute *medio tempore* hanno interessato solo aspetti specifici e limitati, senza alterare la struttura complessiva dell'intervento repressivo sul falso societario. Di scarsa significatività, infatti, le modifiche apportate dalla legge n. 262 del 2005, esempio emblematico di riforma "*scandal-driven*" (cfr. COFFEE JR., 139) a seguito dei vari *crack* finanziari degli anni precedenti: da un lato, l'inclusione nella sfera dei soggetti attivi dei "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" (nuova figura ora disciplinata dagli artt. 154 *bis* ss., d.lgs. n. 58 del 1998: al riguardo, P. MANES, 1119 ss.; TARABUSI) e, dall'altro, l'introduzione di peculiari sanzioni amministrative per le condotte di mendacio societario aventi ad oggetto una somma inferiore alle soglie percentuali di rilevanza (art. 2621, comma 4°; art. 2622, comma 9°); parallelamente, variazioni sanzionatorie poco o nulla incisive in entrambe le fattispecie di reato (al riguardo, MAZZACUVA-AMATI [1], 75 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, 125 ss.; di modifiche "marginali e declamatorie", parlò NAPOLEONI [4], 2427 s., "non senza qualche incursione nel *grotesque*", riferendosi all'aggravante "macroeconomica" dell'art. 2622, comma quinto – ora eliminata – "che per un aumento di pena di poco superiore a quello derivante dall'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 7 c.p. richiede[va] un evento dannoso parametrato, in percentuale, sull'intera popolazione nazionale o sul prodotto interno lordo").

1.3. In questa cornice, la **riforma operata dalla l. n. 69 del 2015** – oggetto di un preciso impegno politico della nuova maggioranza di governo, dopo diversi tentativi rimasti allo stadio di progetto (riferimenti in MEZZETTI, 8 ss.) – aspira a ripristinare un intervento sanzionatorio rigoroso nel contesto di un (ulteriore) inasprimento delle misure di contrasto alla corruzione, alla luce dell'acquisizione criminologica ormai consolidata che ravvisa nel falso in bilancio, come accennato, una "*vedette*" o un "*reato-spia*" di possibili dinamiche corruttive; essendo spesso lo strumento in grado di realizzare (o coprire) con alchimie contabili la creazione del "*rapporto di provvista*" alla base delle transazioni illecite (i cc.dd. fondi neri: sul punto, ad es., IACOVIELLO [1], 3561 ss.).

1.3.1. Indubbio, come si è detto, il traguardo politico-criminale, che rende "non azzardato il giudizio di certo miglioramento rispetto al regime dei tredici anni trascorsi" (MUCCIARELLI [2], 3): la (medesima) struttura delle nuove fattispecie restituisce anzitutto centralità alla "*trasparenza societaria*" come interesse meritevole di tutela, operando una profonda ristrutturazione sul piano della tipicità/offensività delle condotte punite come sul fronte della colpevolezza; ripristina il regime ordinario di procedibilità d'ufficio (salvo che per le falsità minori realizzate in seno a "società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c., comma secondo, procedibili a querela); elimina, soprattutto, le "*famigerate*" soglie di rilevanza, che garantivano una sorta di "*franchigia*" ove la falsità realizzata restasse al di sotto di precui valori percentuali; sul fronte sanzionatorio, soprattutto, ambisce a restituire effettività – e capacità dissuasiva – ai

nuovi presidi penali (di “pene di una severità senza eguali in ambito europeo” parla, ad es., LUNGHINI, 1827).

A quest’ultimo riguardo, non vi è dubbio che la più ampia area di operatività e le nuove, severe cornici edittali che accompagnano gli artt. 2621 e 2622 – consentendo l’applicazione di misure cautelari personali (coercitive ed interdittive) e, nel secondo caso, anche l’impiego di mezzi di ricerca della prova particolarmente penetranti, come le intercettazioni telefoniche e “ambientali” – restituiscono “pregnanza inquisitoria” ai reati in esame, specie nella prospettiva che li collega alle dinamiche corruttive, a partire dal “margine di azione” garantito al pubblico ministero in sede di indagini in punto di acquisizione delle relative prove (cfr. LANZI [3], 3; sottolinea le “utilità strumentali” sottese alla riformulazione dei nuovi reati anche SEMINARA [3], 813).

1.3.2. Sotto il profilo sistematico, la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 v.f.) e delitto di danno (art. 2622 v.f.) viene superata e sostituita da una diversa distinzione, declinata non più sulla diversa gradazione offensiva della condotta ma sulla differente tipologia del contesto societario ove può realizzarsi la falsità: ad una fattispecie “generale” di **“False comunicazioni sociali”** dedicata alle **società non quotate** (art. 2621), di natura delittuosa e punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, si affianca ora una ipotesi speciale, sempre delittuosa, concernente le **“False comunicazioni sociali delle società quotate”**, e punita la reclusione da tre a otto anni (art. 2622 c.c., dedicato – più in particolare – alle società “emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”).

Ma l’articolazione della risposta punitiva è più complessa e frastagliata, e il disvalore di evento resta comunque significativo nella relativa scansione, giacché l’art. 2621 *bis* (**“Fatti di lieve entità”**) prevede ipotesi di reato “minori” ed autonome – in rapporto di specialità con la sola fattispecie “generale” di cui all’art. 2621 c.c. – che entrano in gioco, anzitutto, ove appunto “i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità e degli effetti della condotta” (comma primo), ovvero ove riguardino “società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (comma secondo; ipotesi nella quale ricompare, peraltro, la procedibilità a querela): casi nei quali il compasso edittale si riduce considerevolmente, prevedendosi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Inoltre, l’“entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*” deve essere valutata “in modo prevalente” ai fini dell’applicabilità della particolare ipotesi di non punibilità prevista dall’art. 131-*bis* c.p., che accosta dunque alla disciplina del falso societario “lieve” l’ulteriore ipotesi del falso “di particolare tenuità” (art. 2621-*ter*).

Proprio questa complessa scansione sistematica, scarmigliata in tipi e sottotipi penali, appare uno dei versanti maggiormente critici della riforma, rischiando di fomentare disparità applicative e disorientamenti sul piano della stessa prevenzione generale, posto che all’inasprimento della sanzione detentiva fa da immediato riscontro una duplice ipotesi “minore” (art. 2621-*bis* commi primo e secondo) e una “disciplina speciale” per le ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter*).

In effetti, e più in generale, l'analisi dei nuovi tipi legali difficilmente si sottrae all'impressione che molto spazio sia ancora concesso alle escursioni interpretative, a fronte di disposizioni caratterizzate – specie nella gradazione delle diverse fattispecie applicabili – da uno scarso coefficiente di precisione e da improvvide duplicazioni e sovrapposizioni tra fattispecie (in particolare, in relazione ai fatti di “lieve entità” o “particolare tenuità”: v. ad es. F. D’ALESSANDRO, 2212), cui corrispondono gravi oscillazioni sanzionatorie (dalla pena della reclusione da uno a cinque anni sino – in ipotesi – alla non punibilità): cosicché la tenuta in termini di tassatività/determinatezza – oltre che in punto di “orientamento culturale” circa il disvalore delle condotte di opacità contabile – sarà affidata, soprattutto, al consolidamento dei tracciati giurisprudenziali, che peraltro hanno già fatto registrare pericolose oscillazioni anche su altri aspetti centrali della riforma (segnatamente, in punto di “valutazioni estimative”: *infra*, § 2.5), con gravi ripercussioni sulla “certezza delle regole” neointrodotte (sulle ricadute negative per il mondo delle imprese, ad es., GUALTIERI, 2 ss.) così come sulla reale efficacia deterrente della nuova disciplina (v. anche MEZZETTI, 40).

2. La fattispecie di “False comunicazioni sociali” (art. 2621 c.c.)

Il delitto previsto all’art. 2621 c.c. è fattispecie “generale” applicabile alle imprese esercitate in forma societaria estranee alla costellazione tipologica delle “società quotate”, specificamente considerate dal diverso e più grave delitto di cui all’art. 2622 c.c. (*infra*, § 4, nel quale saranno analizzati i soli aspetti di peculiarità rispetto alla fattispecie generale dell’art. 2621).

Le modifiche strutturali, ad un confronto con la precedente formulazione, sono diverse e ponderose, ed attraversano tanto il piano della tipicità – e la corrispondente offensività delle condotte – quanto il piano della colpevolezza, sino al versante sanzionatorio, ove la pena risulta sensibilmente aumentata rispetto alla precedente contravvenzione prevista all’art. 2621 c.c., con conseguente allungamento dei termini di prescrizione (6 anni, che con i fatti interruttivi – artt. 160-161 c.p. – possono arrivare a sette anni e mezzo).

2.1. L’interesse tutelato

Dopo che la riforma del 2002 aveva esasperato componenti patrimonialistiche, la nuova struttura delle norme a tutela del falso societario – si è prontamente rilevato – sembra restituire primazia alla “trasparenza societaria”, ripristinandola come baricentro dell’offesa, con un *revirement* non poco significativo dal punto di vista “ideologico”, ed un “ritorno al passato” rispetto alle scelte precedenti.

Come noto, infatti, invertendo la rotta rispetto alla direttrice di tutela dell’originario art. 2621 n. 1 (e in qualche modo reagendo alle letture giurisprudenziali, parimenti eccessive, inclini a ravvisare – appunto grazie allo schema della plurioffensività – tra gli interessi protetti persino il “controllo della liquidità finanziaria”: così App. Torino, 28

maggio 1999, in *Foro it.*, 2000, II, 121; sul punto, v. ad es. la severa critica di MUSCO, 47 ss.), la riforma del 2002 aveva operato in una dimensione chiaramente ispirata ad un disegno di “patrimonializzazione” e “privatizzazione” degli interessi protetti: l’interesse protetto, inquadrato in una dimensione di lesività di schietta impronta privatistica nell’art. 2622 (ove il punto di fuga era il patrimonio di soci e creditori), era apparso infatti “non alieno a contaminazioni patrimoniali anche nell’ipotesi contravvenzionale” (ALESSANDRI [4], 186), ove la trasparenza societaria assumeva dignità di tutela non più come presidio istituzionale di una pluralità di soggetti anche estranei alla compagine societaria (quali investitori o *stakeholders*) ma come semplice avamposto di soci e creditori attuali (sul punto, soprattutto FOFFANI [1], 312; ma v. anche DONINI, 1241).

L’attuale struttura dei reati rifletterebbe, dunque, una più corretta focalizzazione dell’interesse meritevole di tutela, tutelando in chiave monoffensiva la **correttezza** (intesa come *veridicità* e *compiutezza*) e la **trasparenza dell’informazione societaria** come bene giuridico maggiormente capace di presidiare in chiave anticipata le diverse istanze di tutela messe a repentaglio dall’opacità contabile (ad es., MAZZACUVA-AMATI [2], 74, ravvisandolo quale bene strumentale alla protezione di svariati beni finali, tra i quali non solo il patrimonio dei soci e dei creditori, ma anche la leale concorrenza tra imprese e l’interesse a una corretta gestione societaria, in linea con SEMINARA [3], 818; D’AVIRRO, 72; LUNGHINI, 1828; ma v. anche, con accenti critici, MEZZETTI, 11 s.), e tale da registrare il livello di attenzione penale sul principio di *true and fair view* dei conti societari (espressamente menzionato nell’art. 2, comma terzo, della IV direttiva CEE sul bilancio d’esercizio e nell’art. 16, comma terzo, della VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato, e tradotto dal nostro legislatore, nell’art. 2423 c.c., con l’espressione “rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato economico di esercizio”).

Al riguardo, tuttavia, non è superflua una precisazione. Il ritorno ad una dimensione istituzionale dell’interesse protetto – funzionale ad un disegno di anticipazione della tutela su stati pregressi rispetto ad interessi squisitamente patrimoniali e particolaristici (per tutti, PEDRAZZI [4], 129 ss., 147 ss.) – riflette senza dubbio la *ratio essendi* di questo autonomo presidio penale, e la sua stessa origine storica, ma non può comportare una adesione a letture formalistiche che – muovendo dall’astrattezza e dall’artificiosità del bene giuridico – riportino in auge una portata applicativa indiscriminata ed “onnivora” delle false comunicazioni sociali: al fine di evitare un tale esito – come è stato condivisibilmente rilevato – “occorre sottolineare come l’informazione societaria sia tutelata non in senso autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità, ma per le sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico” (SEMINARA [3], 818, con ulteriori puntualizzazioni), che del resto polarizzano l’offensività della fattispecie come reato di pericolo concreto (*infra*, § 2.4).

Peraltro, come accennato, il danno alla società – pur eccentrico rispetto alla tipizzazione dei reati di cui all’art. 2621 e 2622 – conserva un ruolo determinante nella gradazione della risposta penale, entrando tra i criteri che preludono all’applicazione della fattispecie “minore” prevista al comma primo dell’art. 2621-*bis*, e dovendo anche essere valutato “in modo prevalente” – ai sensi dell’art. 2621-*ter* – ai fini della applicazione della ipotesi generale di non punibilità di cui all’art. 131-*bis* c.p. (*infra*, § 3).

2.2. I soggetti attivi

Le nuove fattispecie, riproponendo il tradizionale schema del reato proprio, contemplano una cerchia di soggetti attivi che, comprende «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori», e cioè i soggetti protagonisti delle funzioni di amministrazione attiva e di controllo (amministratori e sindaci; ovvero, nella fase patologica della vita d'impresa, i liquidatori), e i dirigenti posti in posizione apicale (direttori generali); anche se il legislatore ha colpevolmente omesso di allineare la disposizione alle nuove tipologie degli organi gestionali e di controllo, sottese ai sistemi monistico e dualistico (come peraltro già avvenuto con l'art. 2629 *bis*: per tale rilievo, SEMINARA [3], 814).

A fronte di questa omissione, nel contesto specifico della fattispecie di cui all'art. 2621, dedicata alle società non quotate, non si comprende il senso della menzione tra i soggetti attivi anche dei soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari: tali soggetti, regolati dall'art. 154 *bis* d. lgs. n. 58 del 1998, trovano infatti spazio solo all'interno degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine e l'esercizio delle loro funzioni non può acquisire rilievo in differenti forme societarie neppure attraverso l'art. 2639, la cui applicabilità è pur sempre subordinata alla tipicità della qualifica nel suo contesto di riferimento (così, ancora, SEMINARA [3], *ibidem*, cui si rinvia anche per i richiami bibliografici; ma sul punto cfr. anche MAZZACUVA-AMATI [2], 87, secondo i quali “nelle società non quotate, per soggetti con le qualifiche e le funzioni del “nuovo” dirigente, potranno realizzarsi eventuali situazioni di compartecipazione criminosa *ex art.* 110 e ss. c.p. e, in ogni caso, potrebbe invero assumere diretto rilievo – ai sensi della nuova disposizione – l'eventuale operare di un soggetto così qualificato (magari) proprio per segnalare la particolare attenzione riposta, dalla singola società non quotata, alla redazione dei propri documenti contabili appunto mediante il conferimento di apposito incarico a soggetto qualificato”).

Per il resto, e più in generale, è mantenuta inalterata anche la tecnica di tipizzazione della soggettività ristretta, che rimane incentrata sulla qualifica formale piuttosto che sulle funzioni (di amministrazione, direzione, controllo) effettivamente svolte, come invece il legislatore più recente aveva dimostrato di preferire (ad es. in relazione ai reati in materia bancaria, nel d. lgs. n. 385 del 1993; o in materia finanziaria, nel d. lgs. n. 58 del 1998). Tuttavia, è evidente come la scelta di campo per una prospettiva di tipo formale risulti significativamente ridimensionata dalla disposizione estensiva delle qualifiche soggettive prevista nell'art. 2639, comma 1° (in argomento, v. già ROSSI [2], 727).

Va poi ricordato che specifiche norme di portata generale o speciale prevedevano e prevedono una estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle fattispecie in commento (art. 2639, comma 2°; art. 135, d. lgs. n. 385 del 1993, che sancisce l'applicabilità dei reati societari a «chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria»; art. 2615 *bis*, che rendeva applicabile l'art. 2621 n. 1 alle persone che hanno la direzione dei consorzi con

attività esterna; art. 13, d. lgs. n. 240 del 1991, che contempla una medesima estensione per gli amministratori e i liquidatori del gruppo europeo di interesse economico, GEIE). In relazione alle norme che facevano richiamo all'originario art. 2621 n. 1, la perdurante validità del richiamo viene a dipendere dalla soluzione della problematica relativa alla continuità tra la vecchia e la nuova normativa (così già FOFFANI [2], 2454).

Infine, rispetto alla originaria formulazione (art. 2621 n. 1 c.c.), secondo una scelta già compiuta dal d.lgs. n. 61 del 2002, si conferma l'esclusione dal novero dei soggetti attivi di due categorie prima espressamente richiamate, quella dei "promotori" e dei "soci fondatori", in linea con l'intenzione di non considerare più la "costituzione della società" come possibile oggetto di informazioni menzognere rilevanti ai fini del reato in esame (e ciò, nonostante la riforma societaria del 2003 abbia confermato – lasciandolo pressoché inalterato: artt. 2333 ss. – il metodo di costituzione mediante pubblica sottoscrizione, pur di scarsissima applicazione nella pratica; critico sul punto ZUCCALÀ, 242). Pertanto, il mendacio realizzato nella fase costitutiva della società sembrerebbe ora destinato ad assumere rilievo, eventualmente, alla luce di altre ipotesi di reato (ad es., «Falso in prospetto», ora disciplinato dall'art. 173 *bis*, d.lgs. n. 58/1998, ovvero «Truffa», *ex art.* 640 c.p.); ciononostante, si è ritenuto che qualora l'atto costitutivo abbia ad oggetto la «situazione economica patrimoniale o finanziaria della società», esso possa essere ancora considerato, quale «comunicazione sociale», vettore di una falsità penalmente rilevante (App. Milano, 7 aprile 2002, in *Guida dir.*, 2002, 70; *contra*, tuttavia, PERINI [2], 777).

2.3. L'oggetto materiale della condotta e/o il "veicolo" della falsità

Oggetto materiale della condotta di falsità possono essere veicoli tipici dell'**informazione societaria**, e cioè bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali.

Al riguardo, vengono confermate alcune modifiche introdotte con la riforma del 2002 sia con riguardo al concetto di bilancio, sia con riguardo alla categoria delle «altre comunicazioni sociali».

Sotto il primo profilo, ammettendo che le informazioni menzognere possono concernere la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società «o del gruppo», si è prevista espressamente la rilevanza delle falsità realizzate in sede di **bilancio consolidato**, recependo una conclusione che, nel silenzio della originaria normativa, si era comunque consolidata in giurisprudenza, nonostante alcune voci dottrinali dissenzienti.

Attualmente, dunque, nel concetto di bilancio devono ritenersi senza dubbio inclusi il bilancio di esercizio (comprensivo di *stato patrimoniale*, *conto economico*, *nota integrativa* ma anche del *rendiconto finanziario*, a seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2015, con modifica dell'art. 2423 e introduzione del nuovo art. 2425-*ter*: sul punto, rilevando un fenomeno di successione mediata di norme penali, MEZZETTI, 15) e il **bilancio consolidato** del gruppo (artt. 25 ss., d. lgs. n. 127 del 1991; sulle modifiche intervenute a seguito della disciplina interna di recepimento della direttiva 2006/46/CE, v. BALZARINI, 95). Ma sotto quest'ultimo profilo, risolto il problema

formale – e dissipati i dubbi di una interpretazione analogica *in malam partem* –, resta tuttavia impregiudicata la questione “sostanziale”: se il reato si configuri solo in relazione alle falsità che gli amministratori della capogruppo realizzano autonomamente in sede di consolidamento del bilancio (alterando i dati contabili provenienti dalle controllate), oppure anche quando essi si limitino a recepirli nel bilancio della *holding*, ipotesi di c.d. falsità derivata (in tema v. MUSCO, 98; LANZI-PRICOLO, 38; MAZZACUVA-AMATI [2], 89 s.). Nessun dubbio nell’ipotesi in cui la falsità nel bilancio della controllata sia stata concertata con (o imposta da) gli amministratori della controllante, i quali risponderanno a titolo di concorso. Nelle restanti ipotesi, ricordando che gli amministratori della controllante non hanno poteri di rilevazione diretta e di correzione sui bilanci delle controllate, la posizione più ragionevole sembra quella che individua, in capo agli stessi, un dovere di escludere la controllata dal consolidamento, qualora essi siano consapevoli della falsità o inaffidabilità delle informazioni fornite (GALGANO, 368, pur con talune perplessità). Se ciò non avviene, e gli amministratori *consapevolmente* procedono comunque al consolidamento, secondo la giurisprudenza essi risponderanno ugualmente del reato (*ex art. 40, cpv., c.p.: Cass., sez. V, 19 ottobre-10 gennaio 2001*); il che equivale a dire – simmetricamente – che “non può ritenersi automaticamente punibile «il falso di riflesso»” (a meno che, dunque, non sussista una falsità della consolidazione ovvero [...] siano stati integralmente omessi dati relativi a talune società partecipate: così, ancora, MAZZACUVA-AMATI [2], 90, concludendo che “in caso di trasposizione inconsapevole di dati falsi, può condividersi l’opinione di quanti ritengono responsabili del reato soltanto gli amministratori che abbiano trasmesso i dati non veritieri [...], in forza del principio espresso dall’art. 48 c.p. che, appunto, regola l’errore o la situazione di non conoscenza determinata dall’altrui inganno ovvero dall’altrui condotta illecita”).

Per quanto concerne, invece, i c.d. **bilanci-tipo**, ovvero sia quei documenti contabili approntati dalle società con funzione meramente previsionale al di fuori di specifiche disposizioni normative, essi non possono essere sussunti nel novero delle «comunicazioni sociali» di cui agli artt. 2621 e 2622 (essendo questi rivolti non già a rappresentare la “situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo”, in chiave retrospettiva, bensì al *futuro* svolgimento dell’attività sociale: MAZZACUVA-AMATI [2], 88; analogamente, ZANNOTTI, 139; in giurisprudenza, nel senso dell’irrelevanza dei bilanci infrannuali, Trib. Avezzano, 16 settembre 2003, in *Giur. merito*, 2003, 2448; v. inoltre Cass., sez. V, 22 giugno-23 luglio 2010, n. 29176, che ritiene “suggestiva la censura che esclude *a priori* rilevanza alle relazioni infrannuali nell’economia dell’art. 2621 cc.”, tuttavia sottolineando come il C.T. del P.M., nel caso di specie, avesse fornito rilievo alla relazione infrannuale soltanto quale metro di raffronto per lo scrutinio della veridicità del bilancio di esercizio).

Con riguardo, invece, ai c.d. **bilanci straordinari** (ossia quei documenti contabili, definiti con varia terminologia, che gli amministratori sono tenuti a redigere in occasione di determinati accadimenti della vita societaria diversi dalla chiusura dell’esercizio sociale: cfr., ad es., il bilancio previsto dall’art. 2410 per l’emissione di obbligazioni; il prospetto contabile previsto dall’art. 2446, nell’ipotesi di diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale; analogamente, v. gli artt. 2433 *bis*, comma 5°, nell’ipotesi di

distribuzione di acconti sui dividendi; 2501 *quater* o 2506 *ter*, comma 1°, per quanto attiene – rispettivamente – alla presentazione di un progetto di fusione o di scissione; 2277, comma 2°, 2311, 2490, 2492 per quanto attiene alla liquidazione della società, etc.), a prescindere dai dubbi che si possono adombrare in ordine alla loro riconducibilità al concetto di «bilancio» (ammessa, ad es., da MAZZACUVA [2], 80; e da PERINI [2], 778; analogamente, ora, MAZZACUVA-AMATI [2], 87, segnalando anche il rendiconto che l'art. 2447 *septies*, comma secondo, richiede di redigere per ogni patrimonio destinato ad uno specifico affare, da allegare al bilancio di esercizio), la conclusione circa la loro rilevanza ai fini dell'applicabilità degli artt. 2621 e 2622 sembra essere comunque assicurata dalla perdurante ampiezza del concetto di «comunicazioni sociali» (essendo tali documenti conformi ai requisiti ora espressamente tipizzati: FOFFANI [2], 2455; ANTOLISEI, 193; cfr. i riferimenti in Cass., 15 giugno-27 luglio 2006, n. 26343, rv. 235322; Cass., sez. V, 22 giugno-23 luglio 2010, n. 29176).

Proprio in relazione a tale ultima categoria – oggetto privilegiato di interesse nell'elaborazione giurisprudenziale relativa alla originaria fattispecie di cui all'art. 2621 n. 1, e, sovente, di interpretazioni “espansive” che avevano condotto a ricomprendervi anche le comunicazioni orali o le comunicazioni unidirezionali (c.d. comunicazioni atipiche) –, sono riproposti gli appositi correttivi introdotti già con la riforma del 2002.

Anzitutto, perché la falsità abbia rilievo, deve trattarsi di **comunicazioni sociali** comunque «previste dalla legge», come esplicitamente previsto dall'art. 2621 (ma non, invece, dall'art. 2622: *infra*, § 4); simmetricamente, nell'ipotesi di condotta omissiva, questa deve avere ad oggetto “fatti materiali rilevanti” (e non più “informazioni”: *infra*, § 2.5) «la cui comunicazione è imposta dalla legge». La locuzione è stata intesa in senso maggiormente restrittivo, nel senso di negare rilievo a tutte le comunicazioni mendaci non direttamente ed espressamente menzionate da una legge di rango primario (ALESSANDRI [4], 279; ad es. conferenze, comunicati stampa, lettere circolari indirizzate ad azionisti o creditori, ovvero risposte a richieste di chiarimenti avanzate dai soci in sede assembleare: MAZZACUVA [2], 91); ovvero in termini meno rigorosi, ritenendo la perdurante rilevanza penale di falsità – attive o omissive – concernenti comunicazioni previste (o doverose) anche solo *implicitamente* (SEMINARA [1], 677, che richiama appunto alcune ipotesi relative alla discussione del bilancio in assemblea: ad es. artt. 2261, 2293, 2429; ovvero quelle riconducibili a disposizioni generali quali l'art. 2423, nella parte relativa all'obbligo di offrire le informazioni complementari allo scopo di dare una rappresentazione veritiera e corretta, o persino gli artt. 2392 e 1713; inoltre, richiamando l'obbligo di «*disclosure*» di cui all'art. 114 d. lgs. n. 58 del 1998; PERINI [2], 778) o *indirettamente* dalla legge (cioè prescritte in via regolamentare o nell'esercizio delle loro funzioni sulla base dei presupposti di legge dalle autorità di vigilanza: SEMINARA [1], *ibidem*; PULITANÒ [1], 146; GIUNTA [1], 14; in senso adesivo FOFFANI [2], 2457; in argomento, cfr. Cass., sez. V, 22 giugno-23 luglio 2010, n. 29176, cit.); e il suo stesso mantenimento nell'attuale formulazione non è andato esente da critiche (ad es., SEMINARA [3], 815, rilevando “l'infelice scelta di mantenere il requisito della previsione di legge per le comunicazioni sociali, dal quale discende l'irrilevanza *ex art.* 2621 delle dichiarazioni spontanee rese dagli amministratori in assenza di qualsivoglia prescrizione normativa, come ad esempio in conferenze stampa da essi convocate o in

lettere agli azionisti o ai creditori”).

In secondo luogo, le comunicazioni devono essere «dirette ai soci o al pubblico»; questa espressa qualificazione, polarizzando la direzionalità offensiva su “categorie aperte” di soggetti destinatari, vale ad escludere la rilevanza penale (ai sensi delle norma in commento) di comunicazioni indirizzate a socio singolo, o a soggetto determinato, sia di natura privata (potendo semmai venire in rilievo la fattispecie di truffa: art. 640 c.p.), sia di natura pubblica (potendo ora configurarsi, in relazione alle comunicazioni rivolte all’organo pubblico di controllo, l’art. 2638); e la giurisprudenza sembra aver preso atto della modifica concernente i destinatari dell’informazione menzognera penalmente rilevante (cfr., ad es., Trib. Milano, 27 dicembre 2005, in *Foro ambrosiano*, 2005, 478, secondo il quale “Le lettere di attestazione alla società di revisione sono comunicazioni non tipizzate dalla legge e destinate a soggetti non ricompresi tra quelli individuati: il fatto, pertanto, non risulta più previsto dalla legge come reato”; sulla non riconducibilità del fisco alla nozione di “pubblico”, in relazione al problema del concorso tra false comunicazioni sociali e frode fiscale, cfr. anche *infra*, § 2.6).

A conclusioni simili sembra ora doversi pervenire per quanto riguarda le comunicazioni interne: sia che si tratti di **comunicazioni c.d. interorganiche** (ad es. tra i membri del c.d.a. e i membri del collegio sindacale, o i revisori), suscettibili, semmai, di rilevare ai sensi dell’art. 2625; sia che si tratti di **comunicazioni c.d. intraorganiche** (cioè comunicazioni intervenute tra membri del medesimo organo).

Anche in giurisprudenza, alla luce delle nuove disposizioni, si è evidenziata l’irrelevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni atipiche, comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad un unico destinatario, pubblico o privato che sia (in questo senso, testualmente, Cass., Sez. V pen., 8 luglio 2015, n. 35570).

Maggiori perplessità, invece, residuano con riguardo alle falsità contenute nel **libro giornale** o negli **atti contabili**, che certa giurisprudenza, nel vigore della vecchia fattispecie, pur faceva rientrare nel concetto di comunicazioni sociali, specie in ragione dell’indubbia funzione di controllo sottesa a tali scritture: e la soluzione del quesito deriva dalla possibilità o meno di considerare detti veicoli informativi quali comunicazioni univocamente dirette ai soci e al pubblico (così GIUNTA [1], 14; lo esclude, ad es., MAZZACUVA [2], 93; analogamente, PERINI, 779). Discusso è anche il rilievo di eventuali falsità contenute nella **nota integrativa**, che come è noto è fondamentale strumento di comprensione del bilancio: la configurabilità dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622, in questo caso, è stata argomentata sia alla luce del fatto che essa è parte costitutiva del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma primo, sia perché la nota integrativa, oltre a contenere le chiavi di lettura del bilancio, contiene anche importanti informazioni che, espresse in forma sintetica, mostrano una notevole attitudine sia informativa, sia ingannatoria [MAZZACUVA-AMATI [2], 94, con ulteriori approfondimenti in ordine alla configurabilità dei reati in relazione alle sole informazioni cc.dd. complementari stabilite dalla legge (quali sono, ad esempio, i criteri utilizzati per la valutazione di ammortamenti, accantonamenti, etc.) – secondo una interpretazione restrittiva che sembrerebbe preferibile perché congeniale alla generale “copertura legale” imposta alle comunicazioni –, ovvero anche alle informazioni cc.dd. supplementari, puramente aggiuntive, e dunque atipiche, che pur possono essere

ricomprese nella nota integrativa].

Quanto alla categoria delle «**relazioni**», sembrerebbe preferibile l'accoglimento della sua nozione "tipica", secondo la quale con essa si devono intendere i rapporti scritti previsti espressamente dalla legge come obbligatori in determinate situazioni (es. artt. 2428; 2429; 2433 *bis*; 2441; 2446; 2501 *quinquies*); e la specificazione che accompagna il rilievo delle «altre comunicazioni sociali» sembrerebbe, del resto, confermare tale assunto (FOFFANI [2], 2455; analogamente, GIUNTA [1], 15; MAZZACUVA-AMATI [2], 93; esclude, pur criticamente, il rilievo penale di un falso realizzato in una relazione semestrale o trimestrale PERINI, 780; *contra* ZANNOTTI, 141).

Infine, le informazioni menzognere, veicolate dagli strumenti comunicativi accennati, devono concernere la «situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene». Scomparso il riferimento alla fase costitutiva della società (cfr. *retro*, § 2.2.), la locuzione ha esteso l'originaria previsione (limitata alle sole «condizioni economiche») e ripete ora in modo simmetrico, quale oggetto delle false informazioni, quello che l'art. 2423, comma 2°, descrive per il bilancio d'esercizio, così fotografando meglio «la rilevanza della situazione complessiva della società, piuttosto che di singole operazioni» (MUSCO, 74; una variazione che – secondo una tesi proposta in relazione alla formulazione previgente – conduceva ad escludere la rilevanza penale del falso meramente qualitativo: GIUNTA [1], 21; ma sul punto *infra*, § 2.4).

Parallelamente, un'espressa disposizione, ripetuta in entrambe le fattispecie (art. 2621, comma 2°; art. 2622, comma 3°), estende la punibilità «anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi»: qui vengono in rilievo situazioni in cui i beni non sono parte del patrimonio sociale, ma sono posseduti dalla società a titolo fiduciario (è il caso, ad es., degli organismi di investimento collettivo del risparmio); ipotesi che non esimono l'ente dai relativi obblighi di trasparenza informativa.

2.4. L'elemento oggettivo: tipicità e offensività del reato

La condotta tipizzata – secondo una formulazione per gran parte comune alle due fattispecie di cui all'art. 2621 e 2622 c.c. (salvo le diversità di cui si darà conto: *infra*, § 4.2) – è descritta come il fatto di esporre, "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge [...] fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero" (falsità commissiva) o di omettere "fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore" (falsità omissiva); e si è anzitutto rilevato – sia detto per inciso – che nell'ipotesi di pluralità di "voci infedeli" nel bilancio deve ritenersi comunque "l'unicità del comportamento criminoso" in quanto l'indicazione testuale è di una naturale possibile molteplicità di infedeltà che non alterano il profilo della medesima condotta (così FENO E AL., 137), come del resto nell'ipotesi di contemporanea realizzazione di falsità commissive e omissive (trattandosi

di condotte alternative, con unicità del reato: sul punto già MUSCO, 66; ora, MEZZETTI, 26 s.).

Una delle modifiche che maggiormente incidono sulla struttura delle nuove fattispecie è – come anticipato – l’eliminazione delle soglie di punibilità percentuali (sia quelle riferite alla falsità dello stato patrimoniale e del conto economico, che quelle riferite alle valutazioni estimative), che nella formulazione previgente fissavano il perimetro minimo di punibilità del falso, contribuendo tuttavia – secondo una accreditata posizione dottrinale – a definire la stessa tipicità del reato (unitamente al requisito dell’“alterazione sensibile”: cfr., in questo senso, DONINI, 1247; FOFFANI [1], 292).

La soppressione delle soglie di rilevanza – uno degli aspetti più tormentati e discussi della riforma del 2002 (per tutti, CRESPI [1], 1345 ss., e PEDRAZZI [3], 1369 ss.) – conferisce anzitutto maggiore chiarezza al profilo dell’interesse tutelato, visualizzando nel fuoco dell’offesa la “trasparenza societaria” (*retro*, § 2.1) secondo una concezione deprivata da contaminazioni patrimonialistiche e congeniale al concetto di “quadro fedele” su cui insistono, in particolare, le sollecitazioni di tutela patrocinata in sede comunitaria nelle diverse direttive in materia societaria (del resto, proprio le “soglie” erano state – assieme alla procedibilità a querela – elementi fondanti la lamentata contrarietà della riforma del 2002 rispetto agli obblighi comunitari: fondamentale, sul punto, SOTIS).

Ma l’eliminazione delle “franchigie percentuali” contribuisce a diradare i dubbi che – sotto la normativa previgente – si erano assiepati sulla rilevanza penale del **falso c.d. qualitativo**, cioè di una falsità relativa non all’entità numerica del dato di bilancio, ma alla semplice causale di una appostazione che però rimane “vera” sotto il profilo contabile (secondo un orientamento dottrinale, infatti, proprio il sistema delle soglie, richiedendo espressamente una incidenza matematica del mendacio per la punibilità, ne aveva decretato l’irrilevanza penale: tra gli altri, MAZZACUVA [2], 42; MUSCO, 72; ALESSANDRI [1], 1548; GIUNTA [1], 21; diversamente, tuttavia, PULITANÒ[2], 950; ma v. anche FOFFANI [1], 295). Al cospetto della formulazione attuale, dunque, il falso c.d. qualitativo “deve oggi ritenersi sicuramente ricompreso nel fuoco della fattispecie incriminatrice, atteso che la corretta esposizione delle causali delle entrate e delle uscite è senz’altro rilevante ai fini della valutazione della gestione della società, nonché delle sue prospettive di redditività e di sviluppo futuro” (così D’ALESSANDRO, 2212; analogamente MUCCIARELLI [2], 4; SEMINARA [3], 816); e ciò, ovviamente, sempre che le modalità della condotta, e il tenore del mendacio, risponda agli ulteriori requisiti di “tipicità offensiva” richiesti dalla fattispecie.

A questo riguardo, e per quanto più direttamente concerne la dorsale offensiva del fatto, la attuale formulazione puntualizza, da un lato, che i fatti “materiali” falsamente esposti od omessi devono qualificarsi come “rilevanti”; dall’altro, che la falsità attiva od omissiva deve essere stata realizzata “*in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*”.

Sotto il primo profilo, l’aggettivazione “**rilevanti**” – che tuttavia non è ribadita con riferimento all’oggetto della condotta di falsità *attiva* nelle società quotate (*infra*, § 4.2) – sembra votata ad ostracizzare letture formalistiche, assolvendo – secondo alcuni – ad un compito analogo a quello svolto dal requisito precedentemente previsto della

“alterazione sensibile” (GAMBARDELLA, 1728), con la conseguenza di escludere il rilievo di falsità che attengono a dati di bilancio del tutto periferici e trascurabili nella cornice della complessiva “situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo”, ossia dati incapaci di costituire gli elementi significativi che una persona ragionevole utilizzerebbe per orientare le proprie decisioni (si veda, *mutatis mutandis*, la nozione di informazione “*price sensitive*” attorno alla quale gravita la disciplina italiana degli “abusi di mercato”, ai sensi dell’art. 181, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, intesa quale informazione “che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”); e ciò – come è stato rilevato – anche in ragione del fatto che nelle società non quotate “la riduzione delle asimmetrie di informazione tra il *management* delle imprese e gli altri *stakeholders*, e in particolare i finanziatori [...] avviene attraverso un rapporto personalizzato”, con la conseguenza che “il bilancio e le altre comunicazioni sociali sono quindi solo una parte del flusso informativo e rivestono una importanza attenuata dalla circostanza che molti dettagli sull’evoluzione della gestione aziendale sono acquisiti dagli *stakeholders* con altre modalità” (GUALTIERI, 11).

In questa prospettiva, dunque, può ritenersi “*rilevante*” solo la falsità che ricada su dati informativi “essenziali” e che conseguentemente – in una prospettiva per certi versi analoga a quella della *decision-usefulness* – risulti atta a modificare le decisioni operative dei destinatari, ad una valutazione necessariamente riferita al caso specifico oggetto di analisi (cfr., ancora, SUPERTI FURGA [2], 1296); del resto, è in questa accezione che l’aggettivo è utilizzato anche nel lessico della normativa comunitaria, che appunto definisce “*rilevante*” lo stato dell’informazione “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”, precisando che “la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe” (art. 2, punto 16, Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative rilevazioni di talune tipologie di imprese, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 136 del 2015; ma v. anche l’art. 6, par. 1, lett. j) della stessa Direttiva, ove si prevede che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti nella presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”; sul “principio della rilevanza” come “nuovo principio di redazione del bilancio” insiste anche Cass., sez. V, 12 novembre 2015, n. 890, pres. Nappi).

Una simile lettura, peraltro, sembrerebbe doverosa già a fronte dell’utilizzo dell’aggettivazione “materiali” che – ove presente – qualifica i “fatti” oggetto del mendacio (giacché essa, è stato rilevato, parrebbe richiamare l’analogo nozione “*material facts*” elaborata – con medesime finalità – dalla giurisprudenza e dottrina statunitense in materia finanziaria: cfr., in senso critico, SEMINARA [3], 815, stigmatizzando l’impiego di un “brutto neologismo” e, in sostanza, di una infelice endiadi; analogamente, MUCCIARELLI [2], 9 s.; sull’infelice utilizzo di “fraseologie anglicizzanti” v. anche SUPERTI FURGA [2], 1295, ritenendo che con l’aggettivo “rilevanti” il legislatore abbia voluto fare chiarezza sull’oscillante interpretazione dell’aggettivo “materiale”; inoltre, GAMBARDELLA, 1731 s.; per una diversa lettura, centrata sul disvalore di evento, v. tuttavia MASULLO, 11 ss., secondo la quale il requisito della “rilevanza” rievocherebbe

“l’esigenza di rinvenire comunque uno spazio di autonoma significatività al falso di rilievo penale, nonostante la scelta di abbandonare il sistema prefissato delle soglie di punibilità [...]”), e prima ancora congeniale all’utilizzo ermeneutico del canone di necessaria lesività; ma qui sarebbe esplicitata con chiara vocazione offensivizzante, esaltata dalla “concretezza” del pericolo attualmente richiesta dalla struttura delle fattispecie.

Sotto questo secondo profilo, ancor più focalizzato a descrivere il coefficiente lesivo della condotta, è stato riproposto l’elemento dell’**idoneità ingannatoria** della falsa comunicazione (ossia dell’attitudine a indurre in errore i destinatari delle modalità con cui la stessa è realizzata), peraltro rafforzandolo attraverso l’aggiunta dell’avverbio “**concretamente**”, con una variazione che induce a declinare i nuovi delitti – appunto – sul paradigma del **reato di pericolo concreto** (per analogia impostazione strutturale, cfr. art. 2637 c.c. e art. 185, d.lgs. n. 58 del 1998).

Sul piano dell’accertamento della peculiare nota di pericolosità che oggi caratterizza la condotta, deve condividersi che essa impone un’indagine sulla singola comunicazione sociale, alla luce sia delle modalità intrinseche (non potendo, ad esempio, ritenersi decettiva una valutazione se i criteri scelti per operarla sono – pur scorretti ma – chiaramente manifestati e verificabili nella loro applicazione), sia del contesto nel quale si collocano (così, non avrà potenzialità decettiva un’informazione all’interno di una platea di soggetti interessati a conoscerla che abbiano in ipotesi già assorbito tale notizia, come nel caso in cui non venga comunicata una parte di perdite quando il pubblico abbia già avuto contezza della situazione di crisi di redditività dell’azienda: LUNGHINI, 1836; MAZZACUVA-AMATI [2], 100, segnalando, in questa prospettiva, il ruolo decisivo della nota integrativa per risalire al processo di valutazione seguito nella redazione del bilancio; analogamente, LANZI [5], 5), sia, ovviamente, della tipologia di destinatari concretamente interessati dall’informazione.

A quest’ultimo riguardo, peraltro, a fronte della dilatazione delle potenzialità applicative delle nuove fattispecie si è paventato il rischio di uno “svuotamento” della figura dell’agente modello alla cui stregua valutare la rilevanza e l’idoneità decettiva della falsa comunicazione; mentre deve ritenersi – come è stato autorevolmente rilevato – che “il giudizio sulla concretezza del pericolo impone di riferire la potenzialità ingannatoria della falsa od omessa informazione a una persona ragionevole dotata di medie competenze, individuata alla luce della forma e delle dimensioni della società” (SEMINARA [3], 816, con richiamo alla posizione di GIUNTA [2], 216; analogamente, PULITANÒ [1], 153; evidenza, viceversa, il rischio di innalzare troppo il livello delle capacità richieste, MUCCIARELLI [2], 18 ss.).

Questa linea interpretativa consente anche di impostare la corretta esegesi della modifica concernente la platea dei soggetti assunti a terminali della idoneità ingannatoria del falso, platea ove si registra la sostituzione – ben poco perspicua – del termine “destinatari” con il più generico termine “altri”: se la genericità del termine impiegato dal legislatore potrebbe astrattamente condurre a ripristinare una sorta di “offensività ubiquitaria” proiettata sull’interesse “generico” al regolare funzionamento delle società commerciali, sul “mercato” o financo sulla “fede pubblica” (e/o ad un improvvido recupero di letture plurioffensive), a tale opzione interpretativa si è subito

reagito in dottrina segnalando come “gli “altri” indotti in errore non potranno che essere – vien quasi da dire necessariamente – i destinatari della comunicazione sociale” (MUCCIARELLI [1], 17), cosicché resta fermo l’insegnamento secondo il quale “sembra indispensabile riferire l’idoneità ingannatoria a un soggetto che sia munito degli indispensabili rudimenti per la comprensione tecnica del documento contabile di sintesi per eccellenza” (ALESSANDRI [4], 282, a cui si richiama D’ALESSANDRO, 2213).

2.5. (segue) Il nodo delle valutazioni estimative

2.5. Dunque, la falsità *commissiva* consiste nell’esporre “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”: locuzione che non solo presenta l’aggettivazione “materiali”, ma che risulta anche emendata dall’inciso, riferito ai fatti falsi, “ancorché oggetto di valutazione”, inciso che dopo la riforma del 2002 – in uno con la previsione di una autonoma soglia di rilevanza percentuale (per tutti, NAPOLEONI [3], 1718; SANTORIELLO [1], 50 s.) – aveva contribuito a dissipare il dubbio sulla configurabilità del reato in relazione alle valutazioni di bilancio, ossia le stime di valore contabile in esse contenute.

Parallelamente, la condotta omissiva, che nella precedente formulazione concerneva le “informazioni” oggetto di doverosa comunicazione ai sensi di legge (“[...] ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge [...]”) è ora riferita, innovativamente, a “fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge” (formulazione analoga sia nell’art. 2621 che nell’art. 2622).

Siffatte modifiche, unitamente alla eliminazione della relativa soglia percentuale, hanno (ri-)aperto la vessata questione interpretativa sul perdurante rilievo delle falsità insinuate nelle cc.dd. “valutazioni estimative”: questione potenzialmente dirompente posto che – è un rilievo tanto autorevole quanto risalente (CONTI, 227; ma anche NAPOLEONI [1], 416) – quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di una qualche valutazione, con la conseguenza che ove la fattispecie penale non le ricomprendesse, risulterebbe sostanzialmente ineffettiva e/o inadeguata rispetto allo scopo di tutela prefissato (un rischio puntualmente evidenziato – con chiari accenti critici – già a margine del disegno di legge, approvato il 1 aprile 2015, da PERINI [4], spec. 7 ss., con un monito – *bon gré mal gré* – rimasto inascoltato dal legislatore).

E ciò – ovviamente – ammesso che si superi, a monte, la questione capitale, concernente la stessa logica possibilità di distinguere tra i concetti di “fatto”, di “esposizione di un fatto” e di “valutazione”, posto che il discrimine – come è stato da tempo rilevato – non è “per nulla nitido e preciso così come lo si è voluto prospettare, ma si appales[a] all’incontro oltremodo labile, se non addirittura evanescente”, considerato che “tutte le valutazioni possono ad un certo momento sembrare anche esposizioni di fatti materiali, come in ogni dichiarazione di fatti si può vedere nascosta una valutazione” [così in particolare, sulla traccia di NAPOLEONI [1], 416, PERINI [4], 4].

2.5.1. Divisa, al riguardo, la dottrina, con posizioni peraltro non omogenee tra i sostenitori delle opposte tesi.

In sintesi, secondo alcuni commentatori, le nuove fattispecie non contemplerebbero più le valutazioni di bilancio come veicolo di falsità penalmente significativa, “salvo i casi di interpretazione tanto creativa quanto *contra legem*” (così LANZI [3], ravvisando peraltro sul punto “una chiara ipotesi di *abolitio criminis* per discontinuità normativa” rispetto alla disciplina previgente; analogamente, con diversità di accenti, BRICCHETTI-PISTORELLI [2], 60 ss.; ampiamente, PERINI [4], 7 ss., ritenendo che “il passaggio *tout court* alla tipizzazione del mendacio che abbia ad oggetto i (soli) “fatti materiali” pare davvero porre termine alla risalente *querelle* per erigere un argine, a questo punto davvero invalicabile, all’attribuzione di rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo”, come del resto si è ritenuto al cospetto di precedenti normativi analoghi, quali l’art. 4, lett. f), l. n. 516/1982 in materia di frode fiscale; analogamente CARACCIOLI, 2735 ss., secondo il quale “[...] con il nuovo reato del 2015, dandosi rilievo esclusivamente ai “fatti materiali”, di valutazioni non è più a parlarsi”; ed ancora, SCOLETTA, 1304 ss.; SANTORIELLO [2], 4 ss.; inoltre, D’AVIRRO, 98 s.; nella letteratura di matrice economica, SUPERTI FURGA [2], 1295, secondo il quale “il mantenimento dell’aggettivo “materiali” può ribadire la volontà del legislatore di escludere la punibilità delle valutazioni”; ma v. anche, con ampie ed istruttive esemplificazioni, GUALTIERI, 5 ss., 10, condividendo, in sostanza, la scelta di espungere dall’area di “rischio penale” stime e previsioni, fissando “un limite, deciso e condivisibile, nella necessità di dare certezze agli operatori economici in ordine ai confini tra comportamenti leciti e illeciti”).

Sul fronte opposto, si è altrettanto autorevolmente rilevato come la valutazioni “false” sarebbero ancora punibili, giacché queste baserebbero pur sempre su “fatti” (in questo senso, tra gli altri, SEMINARA [3], 814, rilevando come “tanto nell’originaria formulazione dell’art. 2621, quanto sotto la norma previgente, è sempre stata pacifica la rilevanza delle valutazioni nella misura in cui esse – lungi dal presentarsi e dall’esaurirsi in un’ipotesi o in una previsione – contengano o si risolvano nell’enunciazione di un fatto”). In questa prospettiva, nessun particolare rilievo dovrebbe attribuirsi alla presenza dell’aggettivo “materiali” riferito ai fatti, giacché ad esso dovrebbe assegnarsi il significato non già di “reale” o “tangibile” – ossia “non valutativo” – bensì di “significativo” o “rilevante” (essendo – come accennato – verosimilmente frutto della imprecisa traduzione del termine “material”: *retro*, § 2.4), né all’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, che del resto era considerato superfluo e incapace di incidere sulla natura dei “fatti” già nel vigore delle previgenti fattispecie (ampiamente, sul punto, MUCCIARELLI [2], 7 ss., e [3], 1 ss., evidenziando in particolare i limiti di una enfattizzazione dell’interpretazione letterale a fronte di una formula legislativa di per sé “ben poco perspicua” e il diverso esito cui dovrebbe giungersi alla luce di una lettura sistematica; F. D’ALESSANDRO, 2211 ss.; SEMINARA [4], 1498 ss.; GAMBARDELLA, 1738 ss.; e [3]; CRESPI [2]; MEZZETTI, 19 ss.; in senso analogo, pur problematicamente, STRAMPELLI; v. altresì la relazione del 15 ottobre 2015 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione - Servizio penale, a cura di SILVESTRI-FIDELBO, nella quale, dopo aver negato significatività agli argomenti letterali e sistematici, a sostegno del perdurante rilievo delle valutazioni estimative si afferma – sulla traccia di ALESSANDRI [4], 284 – che “il riferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell’originario art. 2621 c.c. e, dunque, che “si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le

informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l'entità quantitativa del dato di riferimento (...) oppure (o anche, perché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge").

In effetti, al di là delle indicazioni desumibili dal testo (asseritamente vacue), e dei copiosi argomenti "storici", logici, teleologici, comparatistici, comunque valorizzabili (esemplarmente, SEMINARA [4], 1498 ss., e MUCCIARELLI [2] e [3]), il secondo fronte sembra ritenere decisivo e doveroso un percorso interpretativo orientato alla ragionevolezza e – per così dire – all'"effetto utile": assodato che – come si anticipava – la *magna pars* del bilancio è costituito da valutazioni, considerarle eccentriche e sottratte allo spazio applicativo delle nuove fattispecie vorrebbe dire neutralizzare in gran parte l'operatività dei reati, con una sorta di *interpretatio abrogans* dei nuovi reati, e conseguente frustrazione degli obiettivi di maggior rigore perseguiti dalla riforma (una conseguenza giudicata "assurda", ad es., da D'ALESSANDRO, 2214 s.; "illogica, oltre che storicamente e sistematicamente spiazzata", secondo MASULLO, 5; ma v. anche GAMBARDELLA, 1741). In effetti, ragionando altrimenti resterebbe esclusa la possibilità di assicurare tutela penale alle alchimie concernenti gran parte delle poste contemplate nello stato patrimoniale *ex art.* 2424 c.c., giacché frutto di procedimenti valutativi peraltro esplicitamente disciplinati soprattutto dall'art. 2426 c.c. (così le poste accese ai crediti, in relazione al criterio del valore di realizzo previsto all'art. 2426, n. 8; così le immobilizzazioni materiali, quantomeno con riferimento alla procedura di ammortamento alla quale devono essere sottoposte e che è parametrata alla loro "residua possibilità di utilizzazione", ai sensi dell'art. 2426, n. 2; così le immobilizzazioni immateriali – *rectius* gli oneri pluriennali – a partire dai criteri che inducono gli amministratori a qualificare come tali determinati costi in quanto ritenuti forieri di utilità future; e così pure "certamente valutativo il procedimento di ammortamento di codesti *assets*, tra i quali spicca – nella prassi – quell'avviamento che non di rado diviene protagonista proprio delle censure mosse all'attendibilità di un bilancio", ai sensi dell'art. 2426 n. 6: per questi rilievi, PERINI [4], 9); ma altrettanto potrebbe dirsi, almeno in parte, in relazione a talune voci del conto economico *ex art.* 2425 c.c. (sul punto, con dovizia di esemplificazioni, ancora PERINI [4], *ibidem*, evidenziando – a mo' di esempio – gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi rischi, le variazioni di rimanenze, le rivalutazioni e le svalutazioni di cespiti, etc.) e – in definitiva – per la "quasi totalità delle poste di bilancio".

Difficile, al cospetto di simili argomenti, non cedere alla "forza della ragione", e non optare – *coûte que coûte* – per una argomentazione che salvi un potenziale così significativo dell'incriminazione ed eviti – simmetricamente – una tanto "grave (forse, letale) menomazione del reato di false comunicazioni sociali, che perderebbe in tal modo gran parte della sua efficacia repressiva" (STRAMPELLI, 28), con paradossale "eterogenesi dei fini" rispetto ad una riforma volta in tutt'altra direzione (F. D'ALESSANDRO, 2211).

Senonché, se ci si sforza di mettere da canto preoccupazioni politico-criminali, alla luce di diversi criteri sembrerebbe non implausibile anche la conclusione opposta: tra questi, anzitutto, il criterio letterale (*ubi lex voluit dixit*) che impone di registrare una netta

modifica della *littera legis* rispetto a precedenti formulazioni (sul punto, v. ampiamente SCOLETTA, 1304 ss., sottolineando la doverosità di una interpretazione rispettosa dei vincoli della legalità penale), e che sembra assumere ulteriore forza alla luce del confronto sistematico [v. in particolare l'art. 2638 c.c., ove il legislatore ha conservato il riferimento alle valutazioni, peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero"]; e forse anche il criterio che fa leva sull'*intentio legis*, giacché ripercorrendo i lavori preparatori emerge che la scelta – oltre a rappresentare una chiara modifica rispetto alle formulazioni previgenti – è frutto di un "cambio di rotta" rispetto ad un testo precedentemente in discussione (in particolare, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013), il quale, nel descrivere l'oggetto tanto della condotta commissiva che di quella omissiva, aveva utilizzato il termine "informazioni" – già ampiamente utilizzato dal legislatore (ad es. art. 236 *bis* l. fall.; art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 sulla revisione contabile; art. 173 *bis* d.lgs. n. 58 del 1998) –, "adottando così un'espressione lessicale indubbiamente idonea a ricomprendere le valutazioni" (così, ancora, PERINI [4], 7; ma, in assenza di una relazione di accompagnamento, gli stessi lavori preparatori, sul punto, fanno emergere non poche incertezze interpretative da parte degli stessi "protagonisti" della riforma: v. D'ALESSANDRO, 2213). E ciò, senza contare indicazioni più generali – come quelle che promanano da una consolidata giurisprudenza della Corte EDU – che in materia penale invita sempre a preferire una interpretazione (non analogica né estensiva, bensì) *restrittiva* (doverosa per assicurare alla garanzia dell'art. 7 CEDU una protezione "effettiva e concreta" e non "teorica ed illusoria": cfr., tra le altre, Corte EDU, sent. 25 maggio 1993, *Kokkinakis c. Grecia*, § 52, e 22 novembre 1995, *S.W./Regno Unito e C.R./Regno Unito*, § 33; 24 febbraio 2009, *Protopapa c. Turchia*, § 93, e 13 gennaio 2011, *Schummer c. Germania*, § 64; Grande Camera, 21 ottobre 2013, *Del Rio Prada c. Spagna*, 78), o quelle provengono da chi autorevolmente sollecita – a fronte di disposizioni scarsamente tassative – la doverosa preferenza per una interpretazione implicante il maggior grado di determinatezza concettuale e, soprattutto, la più sicura verificabilità processuale della fattispecie (cfr., sul punto, PALAZZO, 5 ss., ravvisando un esempio di questo approccio nella sentenza delle Sezioni Unite in tema di differenze tra concussione e induzione indebita: Cass., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228/14, *Maldera*; ma v. anche LANZI [5], 7, evocando il principio di legalità "nella sua accezione della "riserva assoluta di legge" e della "tassatività della fattispecie penale", col conseguente divieto di qualsivoglia applicazione in deroga specie *se in malam partem*").

Del resto, anche l'argomento teleologico votato al c.d. "effetto utile" – come ogni argomentazione centrata su profili di "adeguatezza allo scopo" – potrebbe agevolmente condurre a conclusioni diverse – ed opposte – a quelle cui chi lo utilizza ritiene di approdare: potendo risultare non implausibile – anche in questo caso – che il legislatore, nel ripristinare una tutela penale severa contro il falso societario, abbia deciso di distribuirla in modo selettivo e puntiforme, indirizzandola solamente contro alterazioni della realtà suscettibili di essere declinate con certezza secondo l'opposizione concettuale vero/falso e non, appunto, su mere valutazioni incongrue o in qualche modo discutibili alla luce dei relativi, volubili criteri.

In altri termini: proprio poiché le scienze economiche di settore affermano che il

bilancio è basato – oltre che su *valori certi*, correlati a fatti concreti (quando la correlazione con i prezzi che si sono formati sui mercati è possibile: è il caso di un costo di acquisto sostenuto, o di un ricavo di vendita realizzato) – in massima parte su *valori stimati* (ossia dati per antonomasia soggettivi e probabilistici, dunque “opinabili” alla luce di canoni di accuratezza e di verosimiglianza, ma non di veridicità/falsità: es: valore di consistenza del magazzino; valore di realizzo di un credito; valore di cessione di un bene, o dell’azienda; fondo rischi, etc.) e su *valori “congetturali”* (ossia su dati elaborati per astrazione su ipotesi “arbitrarie”, assunte per il futuro svolgimento dell’attività di gestione; dati astratti ancor meno suscettibili – ontologicamente – di essere declinati secondo il paradigma vero/falso, ma al più – ancora una volta – ipotesi più o meno opinabili, più o meno plausibili alla luce di canoni di congruità e coerenza logica: ad es., reddito di esercizio; imputazione costi indiretti; ammortamenti, etc.), si potrebbe ritenere che il legislatore abbia deciso di sollevare dal “rischio penale” – oggi indiscutibilmente serio – ambiti che, seppur non sganciati da qualsiasi elemento di oggettività – risultano fortemente permeati da discrezionalità tecnica, che oltre a non poter essere compiutamente disciplinata dal legislatore né dai principi contabili, è al più soggetta a duttili parametri di congruità e ragionevolezza [sulla distinzione tra valori certi, valori stimati e valori congetturati, v. ad es. SUPERTI FURGA [2], 1292 ss., cui si rinvia per approfondimenti; inoltre, GUALTIERI, 5 ss.; altri distingue tra dati apprezzabili ad un livello *semantico* e dati, viceversa, apprezzabili solo a livello *sintattico*, ove solo i primi sarebbero suscettivi di verifica in termini di verità/falsità: TARABUSI [2], 29 ss.; ma v. anche STRAMPELLI, 9 ss., 12, evidenziando come non a caso l’art. 2423 c.c. richiami la nozione di *veridicità* anziché quella di *verità* iscrivendosi in un orizzonte dove “l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta non può che concretizzarsi nella congruità e nell’attendibilità delle valutazioni di bilancio e non nella oggettiva verità (neppure configurabile sul piano giuridico, e, ancor prima, logico) delle stesse”].

Da questa diversa angolatura, potrebbe dunque ritenersi che la riforma abbia voluto chiudere spazi al sindacato del giudice penale (e del pubblico ministero) sulle relative scelte di impresa (v. anche SANTORIELLO [2], 13), nello sforzo di garantire – almeno sul punto – un obiettivo di certezza del diritto fondato sul ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco (tutela dell’informazione societaria ed interessi sottesi *vs* attività economica e relativo rischio d’impresa: analogamente, GUALTIERI, 5 ss., sottolineando che il “lasciare gli amministratori esposti a contestazioni su condotte che non sono altro che l’espressione di un giudizio o di un’opinione, genera per le imprese un rischio che può avere costi altissimi”, economici e reputazionali); e nell’intento di lasciare – semmai – campo ai residui presidi civilistici, senza impegnare un modello di responsabilità gravoso ed impervio, giacché vincolato a *standards* probatori rigorosissimi come quelli che informano la responsabilità penale (dove gli elementi costitutivi del fatto devono essere provati “al di là di ogni ragionevole dubbio”, e così pure la colpevolezza, oggi ulteriormente ispessita – come si vedrà: *infra*, § 2.6 – dall’esigenza di una volontà “*consapevole*”; ma v. ancora, sul punto, SUPERTI FURGA [2], 1296, ritenendo apprezzabile la scelta legislativa “di voler contrastare con la forza della norma penale solo i valori certi, cioè i valori che possono essere giudicati veri o falsi sulla base di un concetto semantico di verità escludendo i valori stimati e congetturati che sempre si basano su

previsioni, nonché i documenti non veritieri”, giacché “appare problematico accettare logicamente la sanzione penale per un errore di previsione”; significativa, al riguardo, la chiosa di TARABUSI [2], 29 ss., rilevando come “[...] i principi contabili internazionali stanno ormai abbandonando definitivamente l’approccio mirato alla rendicontazione storica dei fatti di gestione e sono irreversibilmente orientati alla trasformazione del bilancio in un coacervo di aspettative, speranze, previsioni degli amministratori, i cui elementi distorsivi si vorrebbero temperati dall’impiego di aspettative, speranze, previsioni «di mercato»”; una conferma della plausibilità di tale opzione politico-criminale, del resto, potrebbe forse essere offerta, ora, dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (*Revisione del sistema sanzionatorio dei reati fiscali*), e segnatamente dall’art. 4, comma 1-bis, che – proprio per sterilizzare il “rischio penale” al cospetto degli ampi margini di opinabilità ed incertezza che connotano le valutazioni giuridico-tributarie – in relazione al reato di *Dichiarazione infedele* amplia sensibilmente il perimetro delle valutazioni penalmente insindacabili, con una scelta che al cospetto della riforma delle false comunicazioni sociali è apparsa ispirata ad un “riconquistato parallelismo di disciplina” e, come tale, “più rispondente a criteri logici”: cfr., in questi termini, la stessa *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione – Settore penale – sul d.lgs. n. 158 del 2015*, 28 ottobre 2015, a cura di P. MOLINO-P. SILVESTRI, p. 21).

Anche a seguire la posizione che nega rilievo alle “falsità” nelle valutazioni, peraltro, le fattispecie di false comunicazioni sociali resterebbero un presidio severo, e finalmente effettivo, in tutte le ipotesi in cui il mendacio – oltre a consistere in valutazioni su dati inesistenti – ricada su elementi obiettivi ovvero su “fatti” (“materiali”), come nelle ipotesi di ricavi “gonfiati”, di costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti, di falsità aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o inerenti rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti, di crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore, di omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di beni, di mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l’intervenuto fallimento della società controllata o, ancora, di omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti (ipotesi, in sostanza, “solo apparentemente “valutative” ma, in realtà, fortemente ancorate a fatti storici”: così, ancora PERINI [4], 10; analogamente, SANTORIELLO [2], in ptc. 11 ss.; altresì, GUALTIERI, 10, ritenendo che “la delimitazione del delitto [...] alle sole condotte che riguardino “fatti materiali non rispondenti al vero” non implichi che le voci di natura valutativa non possano essere oggetto di contestazione davanti al giudice penale ma soltanto che esse lo possano essere qualora l’errore del valore registrato sia riconducibile alla non corretta considerazione di un fatto verificabile e misurabile”; ma v. anche, in posizione più problematica, STRAMPELLI, 20 ss., 24 ss., dubitando che la stessa iscrizione di attività, passività, ricavi e costi sia sempre apprezzabile in termini di verità/falsità, e portando come esempio la duplice possibilità valutativa dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo – c.d. oneri pluriennali – dettati dall’art. 2426, n. 5, c.c., ai sensi del quale i suddetti costi devono essere iscritti nel conto economico dell’esercizio nel corso del quale sono stati sostenuti ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti – ed a discrezione dell’amministratore – tra le attività immateriali, ed essere ammortizzati entro il periodo indicato dalla stessa citata

disposizione; ben più restrittiva, invece, l'ottica di D'ALESSANDRO, 2214).

D'altro canto, ove si ritenesse di ricomprendere le valutazioni estimative nel perimetro di tipicità delle attuali fattispecie, il rilievo penale della stima "mendace" – e, a monte, lo stesso vaglio circa la "accuratezza rappresentativa" ("*representational faithfulness*") dei dati contabili considerati – dovrà comunque e necessariamente limitarsi alla verifica sulla non manifesta arbitarietà (e non sul *merito*) dei criteri seguiti, potendo tale stima essere ritenuta "fuorviante" (piuttosto che "falsa") qualora sia redatta "al di fuori di criteri accettabili", ovvero quando i criteri enunciati dal valutatore siano poi disattesi nella prassi; e residuerebbero comunque dati "congetturali" difficilmente sindacabili, in quanto *ex se* privi di "rappresentatività" (ad es., ed emblematicamente, gli ammortamenti, giacché è implausibile sindacare l'ipotesi condotta sulla vita utile del cespite, salvo nel caso in cui tale ipotesi non sia totalmente irragionevole, ovvero nel caso in cui il redattore non applichi correttamente l'ammortamento nel tempo seguendo l'ipotesi a suo tempo fatta, ovvero ancora ove non modifichi le congetture in presenza di perturbazioni come ad esempio un cambiamento della tecnologia rilevante, etc.).

A valle, ogni conclusione sul rilievo penale della valutazione "fuorviante" deve inoltre passare, da un lato, attraverso la verifica della sua concreta idoneità ingannatoria (da escludersi, ad esempio, quando la nota integrativa indichi il criterio/processo seguito nella elaborazione della stima: *retro*, § 2.4; sul punto, cfr. anche D'AVIRRO, 131 s.; MAZZACUVA-AMATI [2], 100); dall'altro, e soprattutto, attraverso la strettoia (dell'accertamento) del dolo di falso, dove il legislatore – come si vedrà – con l'avverbio "consapevolmente" ha eretto un argine significativo contro improprie forme di penalizzazione di meri stati di dubbio e ipotesi congetturali: argine che dovrebbe risultare tanto più invalicabile al cospetto – in ipotesi – di stime redatte imprudentemente o negligenzemente, e pur violando criteri valutativi positivamente determinati o tecnicamente indiscussi, specie ove i criteri concretamente applicati siano stati indicati in bilancio (con conseguenti spazi di "conoscibilità penale" – anche qui – solo in caso di difformità tra prescelto e dichiarato, secondo una lettura ancor più restrittiva del criterio invalso sotto la vecchia giurisprudenza, teso a valorizzare – come noto – il principio di chiarezza del bilancio e la sua funzione informativa: su tale criterio, per tutti, ALESSANDRI [4], 281; ma sul punto, *infra*, § 2.6).

2.5.2. Anche la giurisprudenza, su questo decisivo snodo interpretativo delle nuove fattispecie, ha registrato fortissime oscillazioni, facendo emergere orientamenti divergenti, ed opposti, in un brevissimo torno di tempo.

In un primo momento, appena entrata in vigore la l. n. 69 del 2015, la posizione volta ad emarginare le valutazioni estimative dall'ambito operativo delle nuove fattispecie di falso in bilancio ha trovato il conforto di una approfondita decisione della Cassazione, che ha fatto leva su argomenti testuali, logico-sistematici e storici, parallelamente rilevando come l'interpretazione teleologica *in malam partem* non può mai oltrepassare, da un lato, la *littera legis*, né, dall'altro, il dato sistematico, obliterando il significato che gli enunciati normativi hanno assunto nel diritto vivente [sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, rel. Miccoli, secondo la quale l'"epurazione dello specifico riferimento alle valutazioni contenuto nel testo previgente dei due articoli e la sostituzione, riguardo

all'ipotesi omissiva, del termine "informazioni" con la locuzione "fatti materiali" rappresenta "scelta che finisce per determinare [...] un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo ovvero limitato a quei fatti che non trovano più corrispondenza nelle nuove previsioni normative" (§ 2.1.f.); "E' del tutto evidente, allora, che l'adozione dello stesso riferimento ai "fatti materiali non rispondenti al vero", senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi"; in definitiva – specie alla luce del canone interpretativo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", la Cassazione ha concluso che "il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venire meno la punibilità dei falsi valutativi"; sulla decisione, v. le note critiche di SEMINARA [4], 1498 ss., e, all'opposto, il "doloroso plauso" di SCOLETTA, 1310; altresì, TESTAGUZZA, 1 ss.].

Senonché, la stessa sezione V della Cassazione – a strettissimo giro – ha radicalmente mutato orientamento, pronunciandosi a favore del perdurante rilievo penale delle valutazioni di bilancio, e rilevando, in particolare, che nell'art. 2621 c.c. "il riferimento ai 'fatti materiali' quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale" (Cass., sez. V, 12 novembre 2015, Pres. Nappi, sulla quale v. la nota adesiva di F. MUCCIARELLI [4]; v. altresì MASULLO, 1 ss., non senza perplessità in ordine all'affidabilità del criterio del "vero legale"; per una severa critica, LANZI [4], 93 ss.). Secondo la Corte, infatti, "quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi", posto che "quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accettate, l'elusione di quei criteri – od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate – costituisce *falsità* nel senso di discordanza dal *vero legale*, ossia dal modello di verità "*convenzionale*" conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltretutto di certezza e trasparenza" (nella specie la Corte, rigettando il ricorso avverso alla decisione di condanna per bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., ha ritenuto integrato il reato contestato anche alla luce del nuovo art. 2621 c.c. a fronte di una condotta di omessa svalutazione dei crediti in sofferenza – nella specie pari al 62% del totale dei crediti – attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, senza ricorrere alla tempestiva svalutazione, ritenendo tale condotta dotata di idoneità decettiva, giacché tale da offrire una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi delle casse sociali).

Quale che sarà la soluzione che finirà per consolidarsi nell'indirizzo prevalente, un simile contesto – sia detto anche solo per inciso – presenta già forti profili di frizione sul fronte costituzionale come pure sul fronte delle garanzie discendenti dalla Convenzione EDU: da un lato dimostra infatti che le nuove formulazioni legali sono esposte a incursioni ermeneutiche tanto accentuate nell'uno o nell'altro senso da far dubitare che l'interpretazione giurisprudenziale possa poggiare su un "fondamento ermeneutico controllabile" (nei termini di Corte cost. n. 327 del 2008; v. anche, al riguardo, la autorevole critica di PALAZZO, 2, che vi ha ravvisato un "esempio plateale di una incondizionata rinuncia all'esercizio dell'*ars legiferandi*"; del resto, la stessa Cass., sez. V, 12 novembre 2015, cit., punto 4.5, ritiene "innegabile" la presenza di profili di indeterminatezza nelle nuove fattispecie); dall'altro, lascia emergere l'assenza – almeno allo stato – di ogni "prevedibilità" delle conseguenze penali di talune scelte, ed in radice la mancanza di una "base legale" convenzionalmente accettabile, ai sensi dell'art. 7 CEDU (e nei termini di quanto affermato in precedenti giurisprudenziali tra i quali, ad es., Corte EDU, 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*), rendendo ancor più urgente un intervento delle Sezioni Unite (CRESPI [2], 1036; altresì, LANZI [4], 95), senza il quale sembrerebbe inevitabile l'intervento (quanto meno interpretativo) della Corte costituzionale.

2.6. Colpevolezza: dolo specifico di profitto ingiusto e consapevolezza del falso

Non meno significative le modifiche in punto di elemento soggettivo del reato, che nell'assetto previgente, esito della riforma del 2002, rappresentava uno dei principali responsabili della scarsa effettività, richiedendo – oltre al dolo specifico di ingiusto profitto – un dolo *intenzionale* (l'"intenzione di ingannare i soci o il pubblico") di difficile se non impossibile accertamento sul versante probatorio.

Anzitutto, la riforma ha eliminato il dolo intenzionale di inganno (c.d. *animus decipiendi*), confermando il solo **dolo specifico** di ingiusto profitto "per sé o per altri" (c.d. *animus lucrandi*) come elemento finalistico – comune ad entrambe le fattispecie di cui all'art. 2621 e 2622 – che deve orientare l'autore, elemento in grado di qualificare la direzionalità offensiva del falso, privando di meritevolezza di pena condotte che non la perseguano (in posizione più sfumata v. altresì SEMINARA [3], 817, secondo il quale l'esplicitazione all'interno della fattispecie di questo precipuo profilo finalistico "vale dunque a rimarcare la componente fraudolenta insita nel fatto e, in conformità alla tesi che valorizza il dolo specifico già sul piano della tipicità, anche la sua necessaria adeguatezza al conseguimento del fine").

Anzitutto, l'ablazione del dolo intenzionale di inganno nei confronti dei soci o del pubblico parrebbe riaprire il problema della configurabilità del concorso tra false comunicazioni sociali e frode fiscale qualora il soggetto abbia posto in essere il comportamento illecito al solo scopo di frodare il fisco (nella vigenza della precedente formulazione, infatti, la giurisprudenza era giunta ad escludere la configurabilità del reato societario allorché si fosse agito "al fine di trarre in inganno e in errore, non i soci e gli altri destinatari delle comunicazioni, che sono i soli soggetti passivi del reato, bensì

un *extraneus*, quale il fisco”, ritenendo semmai “ipotizzabile il diverso reato di frode fiscale [...]”: Cass., sez. V, 27 settembre 2002, rv. 225703); ma all’esclusione di una tale, “automatica” sovrapposizione si è ritenuti di giungere, comunque, considerando che le comunicazioni mendaci penalmente rilevanti – come accennato – sono solo quelle “dirette ai soci o al pubblico”, categoria, quest’ultima, nella quale non potrebbe farsi rientrare il fisco (LANZI [5], 10, evidenziando su tali base la “piena autonomia” tra le due fattispecie, e pur rilevando che tale autonomia, comunque, “non impedisce la ricorrenza del concorso materiale tra reati societari e fiscali se le diverse condotte compiute nel tempo integrano entrambe le previsioni, eventualmente tra loro in rapporto di continuazione”; e così pure – ovviamente – ove si riscontri la ‘duplice’ volontà di sottrarre ai soci profitti e contemporaneamente presentare al fisco una ridotta base imponibile: MAZZACUVA-AMATI [2], 112).

Quanto al residuo profilo finalistico caratterizzante il reato, il profitto che orienta la condotta deve essere, peraltro, “ingiusto”: e se può condividersi la tesi che vuole tale requisito impermeabile ad ogni valutazione che possa poggiare su “criteri metagiuridici di tipo equitativo” (“come lo scopo di salvare l’azienda o di evitare il licenziamento dei propri dipendenti, trattandosi questi di interessi estranei al piano dell’offesa tipica e, più in generale – come dimostra la configurabilità in tali ipotesi dei reati fallimentari –, al piano dei valori normativi”: così, ancora, SEMINARA [3], 817), sembra forse eccessivo svilirne ogni portata selettiva ritenendolo sostanzialmente “intrinseco” ad ogni falsa comunicazione (ma al riguardo v. ancora MAZZACUVA-AMATI [2], 92, rilevando come una ipotesi di esclusione del dolo specifico di ingiusto profitto – nel caso di falso in bilancio commesso in seno al gruppo di società dalla *holding* – potrebbe essere offerta dall’art. 2634, terzo comma, *q.v.*).

L’elemento di novità, tuttavia, è dato dalla introduzione dell’avverbio **consapevolmente** che – in sostituzione del precedente “intenzionalmente”, e riproponendo una connotazione simile a quella presente nella prima fattispecie italiana *in subiecta materia* (ossia l’art. 247 del codice di commercio, ove si utilizzava l’espressione “scientemente”) – descrive ora il necessario coefficiente di partecipazione psicologica dell’autore alle condotte tipiche, fissando uno spartiacque tra conoscenza e conoscibilità della falsità (D’ALESSANDRO, 2212), ed aspirando ad escludere, come si è ritenuto, il rilievo penale di una falsità accompagnata da un mero stato di dubbio o da un “semplice” “dolo eventuale” (BRICCHETTI-PISTORELLI, 65; analogamente, MAZZACUVA-AMATI [2], 110, ritenendo quantomeno necessaria la presenza del dolo diretto; così pure LANZI [5], 9, GAMBARDELLA, 1749 e MEZZETTI, 30; in senso conforme, Cass., sez. V, 30 luglio 2015, cit., secondo la quale l’avverbio “consapevolmente” “[...] appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale”; ma sul punto, v. anche le puntuali osservazioni critiche di MUCCIARELLI [2], 25; SEMINARA [3], 817, evidenziando come “[...] l’avverbio in esame presenti una scarsa attinenza con il dolo eventuale e anzi, nel contesto di un reato doloso, risulti inutile nella sua pretesa di evidenziare una componente strutturale del dolo”). Ove si consolidasse la tesi che riconosce a tale avverbio valenza escludente rispetto alla forma meno intensa di colpevolezza dolosa (conformemente all’interpretazione invalsa al cospetto dell’analogo previsione contenuta, segnatamente, nell’art. 600 *quater* c.p.), le conseguenze sarebbero

di notevole impatto specie sul perimetro delle responsabilità in seno ad organi collegiali (v. ancora D'AVIRRO, 138; MAZZACUVA-AMATI [2], 110; LANZI [5], 2 ss.), dove la corresponsabilizzazione di sindaci, amministratori senza deleghe, amministratori indipendenti etc. per il bilancio mendace da altri sottoscritto è spesso filtrata – come si sa – attraverso lo schema duttile dell'omesso impedimento dell'altrui reato (art. 40 cpv. c.p.) a titolo di dolo eventuale, potenziato da un uso spesso retorico dei cc.dd. segnali d'allarme (sul tema, ampiamente, CENTONZE, 125 ss., 215 ss., 227 ss., 310 ss.; inoltre, NISCO, 307 ss.; ulteriori, ricchi approfondimenti in CAPUTO, 2015, 905 ss.; in relazione ai gruppi di società, e alla prova del dolo in capo agli amministratori della controllante per il falso realizzato in seno alla controllata, cfr. ad es. IACOVIELLO [2], 3164 ss.; solo per inciso, e come noto, sul dolo eventuale deve ora registrarsi la lucida presa di posizione restrittiva della sentenza *Thyssen*: Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014- dep. 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn).

In ogni caso, al di là della correttezza “dogmatica” della opzione sottesa all'avverbio impiegato (rilevi critici, in particolare, in SEMINARA [3], 817), la scelta – pur meno marcata rispetto alla previgente fattispecie – denota l'intento di sottoporre comunque l'accertamento del coefficiente psicologico che muove l'autore ad uno “scrutinio stretto”, limitando significativamente l'area del rimprovero penale anche in ragione del delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi, da un lato, (al rischio connesso) alla gestione di impresa e, dall'altro, alle esigenze di repressione di condotte deliberatamente votate all'opacità (un risultato, sia detto per inciso, che in altri contesti si è talvolta raggiunto grazie ad una interpretazione costituzionalmente conforme: v. ad es. la significativa decisione del *Bundesverfassungsgericht* in merito alla struttura del dolo nel reato di reimpiego di capitali illeciti configurabile in capo all'avvocato difensore: BVERFG, 28 luglio 2015, nei ricorsi riuniti 2 BvR 2558/14, 2 BvR 2571/14 e 2 BvR 2573/14, in ius17@unibo.it, 2015, in corso di pubblicazione).

In effetti, può condividersi – per un verso – che la sussistenza del dolo nel reato in esame – e la relativa prova – presupporrà la consapevolezza del falso come effettiva rappresentazione della potenzialità lesiva della condotta (*i.e.* della sua concreta idoneità decettiva); in un contesto dove peraltro – e come già accennato (*retro*, § 2.4) – non assumono dignità penale falsi che per la loro entità e le loro modalità – cioè per l'assenza di rilevanza o di idoneità decettiva – si rivelino inoffensivi, giacché questi “ancor prima che incolpevoli risultano atipici” (così ancora SEMINARA [3], 817; secondo MUCCIARELLI [2], 26, la richiesta, pregnante consapevolezza non “coprirebbe” comunque la concreta capacità ingannatoria del falso, “sicché uno stato di dubbio circa la concreta idoneità decettiva non pare bastevole a far venire meno il momento rappresentativo del dolo”).

Dall'altro, una corretta lettura del tipo soggettivo dovrebbe condurre a “sdrammatizzare”, a nostro avviso, il dilemma interpretativo che sembra affliggere le valutazioni estimative (*retro*, § 2.5): anche ove si consolidi – come è presumibile – l'interpretazione che ne assume il perdurante rilievo penale, proiettando la tipicità del falso in un orizzonte di verità (non *semantica* ma) *legale*, la necessaria, pregnante consapevolezza comunque evidenziata dal legislatore come componente caratterizzante il dolo di falso – esigendo quantomeno che l'autore abbia compiuto la valutazione “contro la migliore conoscenza” (*wider besseres Wissen*) – dovrebbe valere ad estromettere

dall'area di rilievo penale non solo opinamenti e congetture, ma anche stime eccessivamente "ottimistiche" e "soggettive", ovvero esagerate, temerarie o maldestre, ancorché (colposamente) trasgressive dei principi contabili che presiedono alla compilazione del bilancio, specie ove i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio; senza spazi, in definitiva, per surrettizie forme di "caccia al dolo nella colpa".

3. Artt. 2621-bis e 2621-ter: i falsi di "lieve entità" e di "particolare tenuità"

3.1. L'art. 2621 *bis* introduce innovativamente – e con riguardo ai soli fatti tipizzati dalla "fattispecie generale" di cui all'art. 2621 – due ipotesi speciali, accomunate da una medesima cornice attenuata di pena (la reclusione da sei mesi a tre anni), oltre che da una clausola di sussidiarietà che ne ordina l'applicazione "salvo che costituiscano più grave reato".

La prima fattispecie (comma primo) concerne i fatti "di lieve entità, tenuto conto della *natura* e delle *dimensioni* della società e delle *modalità* o degli *effetti* della condotta"; la seconda, invece, si applica – a prescindere dalla lieve entità del fatto – alle società "che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", ossia le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, prevedendo in tale ipotesi un meccanismo di procedibilità privilegiata, ossia la "querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale" (rilievi critici, sul punto, in SEMINARA [3], 818, censurando l'"anomalia dogmatica" di un delitto di pericolo punibile a querela, e le possibili strumentalizzazioni che la stessa può comportare, già oggetto di severa critica a margine del previgente art. 2622).

Volendo tentare di rintracciare un criterio politico-criminale coerente, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto strutturare la risposta punitiva alle falsità contabili in modo modulare e scalare: per le piccole imprese societarie (al di sotto dei limiti che le espongono al fallimento) risulta *sempre* applicabile la fattispecie minore (e procedibile a querela) di cui al comma secondo dell'art. 2621 *bis*; per le medie imprese, la analoga cornice di pena prevista per la fattispecie – procedibile d'ufficio – di cui al comma primo dell'art. 2621 *bis*, sempre che la "natura e le dimensioni della società" non si accompagnino con modalità ed effetti della condotta tali da escludere la lieve entità del fatto, casi nei quali si refluirebbe nella fattispecie "generale" e residuale di cui all'art. 2621; per le società quotate, al falso comunicativo si applica sempre l'art. 2622.

Ma questa modulazione – a quanto pare – entra in gioco solo ove si sia al cospetto di fatti (tipici e) dotati di apprezzabile significatività dal punto di vista delle conseguenze dannose, giacché l'art. 2621 *ter* si preoccupa di richiamare la generale ipotesi di non punibilità del fatto per particolare tenuità disciplinata dall'art. 131 *bis* c.p., prevedendo una disciplina derogatoria che – tra i criteri ivi indicati – impone di valutare "in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno alla società" (*infra*, § 3.4).

3.2. Il primo problema interpretativo concerne la "natura" da attribuirsi alle

previsioni speciali di cui al primo e secondo comma dell'art. 2621 *bis*: la natura circostanziale è stata autorevolmente sostenuta (circostanze ad efficacia speciale, secondo SEMINARA [3], 819, e MEZZETTI, 16), e sembra avvalorata dalla tipizzazione *per relationem*, oltre che dall'omogeneità di offesa che caratterizza le fattispecie di cui all'art. 2621 *bis* rispetto all'art. 2621; ma anche la soluzione che vi ravvisa ipotesi autonome di reato può contare su significativi e convincenti indizi formali (al di là dell'autonoma collocazione sistematica, e dell'autonoma *rubrica legis*, soprattutto la presenza, in apertura di entrambe le fattispecie, della clausola di sussidiarietà "Salvo che costituiscano più grave reato"; la autonoma considerazione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2621 *bis* sia in relazione all'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 2621 *ter*, sia ai fini della corresponsabilizzazione dell'ente *ex art. 25 ter*, rispettivamente lett. *a* e *a bis*, d. lgs. n. 231 del 2001: al riguardo, GAMBARDELLA, 1750; in senso conforme, MAZZACUVA-AMATI [2], 112 s.; TESTAGUZZA, 16) ed ha trovato il conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass., 30 luglio 2015, Crespi, cit., ove si qualifica l'ipotesi attenuata – pur senza particolari approfondimenti – come "autonomo titolo di reato"). Una tale, preferibile opzione – sia detto per inciso – sottrarrebbe la "ipotesi minore" al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, e rederebbe inapplicabile – nel caso di dissesto della società – l'applicazione della previsione di cui all'art. 223, secondo comma, l. fall., che non prevede alcun autonomo richiamo all'art. 2621 *bis* (LANZI [5], 12, che peraltro ritiene "indubbiamente [...] fattispecie autonoma di reato" quantomeno l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2621 *bis*).

3.3. Venendo alle singole fattispecie, l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2621 *bis* presenta ampi margini di escursione interpretativa, e un evidente difetto di tassatività e determinatezza: in essa infatti il legislatore fornisce "i parametri in base ai quali deve essere ricercato l'oggetto della valutazione, ma non determina quest'ultimo" (BRICOLA, 1024, nt. 17, ripreso da SEMINARA [3], 819, con ulteriori rilievi critici), delegando problematicamente tale compito al giudice.

In ogni caso, ove si ritenesse la sua non configurabilità nel caso concreto (ad es., in ragione della natura o delle dimensioni della società), potrebbe comunque ritenersi applicabile la circostanza attenuante ad effetto comune di cui all'art. 2640, centrata sull'offesa di "particolare tenuità" (per effetto della quale la cornice di pena per il reato di cui all'art. 2621 verrebbe a spaziare tra gli otto mesi e i tre anni e quattro mesi, con un divario rispetto alla sanzione di cui all'art. 2621 *bis* "talmente modesto da indurre il sospetto che il legislatore abbia trascurato l'esistenza dell'art. 2640": così, ancora, SEMINARA [3], 819).

3.4. L'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 2621 *bis*, poi, appare strutturalmente disomogenea rispetto alla "lieve entità" che ispira la stessa rubrica della disposizione che la ospita; anzi – si è rilevato – essa "ha così poco da spartire con l'entità del fatto che ad essa risulta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 2640, fondata sull'offesa di particolare tenuità" (ancora SEMINARA [3], 819).

3.5. Infine, l'art. 2621 *ter* è norma che si preoccupa di operare un coordinamento –

per vero non agevole – con la nuova ipotesi di “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 *bis* c.p., ai sensi della quale è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità.

A tal fine, come accennato, il legislatore indica infatti come criterio cui assegnare prevalenza “l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui all’art. 2621 *bis*”: scelta, per vero, a fatica conciliabile con la struttura di reati di *pericolo* (concreto) degli artt. 2621 e 2621-*bis*, tanto che l’aver incentrato la configurabilità dell’art. 131-*bis* c.p. (prevalentemente) sull’entità del *danno* renderebbe persino – come è stato rilevato – “di difficile operatività tale norma” (GAMBARDELLA, 1729, secondo il quale “[s]e invero si è arrivati a cagionare un danno vuol dire che si è già transitati dal pericolo al danno, e quindi il fatto sarà difficilmente di particolare tenuità”).

Al di là delle difficoltà dogmatiche, si potrebbe ipotizzare un suo spazio di azione al cospetto di falsi (concretamente offensivi ma) percentualmente esigui, tali da rievocare la riemersione sotto diverse spoglie delle previgenti, famigerate, soglie di punibilità; ma la genericità del termine impiegato non consente di limitare ad un profilo squisitamente percentuale il danno a cui la disposizione impone di attribuire particolare attenzione (potendo rilevare, in ipotesi, anche un danno all’immagine).

Deve condividersi, piuttosto, che ove il giudice non rispetti la “prevalente valutazione” da accordare all’entità del danno per ravvisare la configurabilità della causa di non punibilità della tenuità dell’offesa si determina una violazione di legge che può essere dedotta dinanzi alla Corte di Cassazione (mentre, di regola, il giudizio fattuale – modalità della condotta ed esiguità del danno o pericolo – alla base dell’art. 131 *bis* c.p. consente un ristretto spazio di sindacabilità in sede di legittimità: GAMBARDELLA, 1728).

In ogni caso, anche questa disposizione non si sottrae a gravi censure in punto di tassatività e determinatezza, a completamento di un quadro davvero farraginoso e disorganico, lontano da un disegno sistematico ordinato e ordinante per l’interprete, che al cospetto di fatti di dannosità esigua dovrà periclitare tra il primo comma dell’art. 2621 *bis* (ove pur si menzionano gli *effetti della condotta* tra i criteri-guida), e l’art. 131 *bis* c.p., operando un soppesamento (e una gerarchizzazione concreta tra criteri) affidandosi, sostanzialmente, alla “massima discrezionalità” (cfr., ancora, SEMINARA [3], 820).

Dunque, e per concludere sul punto, di fronte a fatti tipici e offensivi, ma esigui, si apre questa ulteriore possibilità, che nel caso concreto può persino condurre (non già alla cornice attenuata di pena prevista al comma primo dell’art. 2621 *bis*, bensì) alla assenza di meritevolezza di pena; quasi a ritagliare un confine *a quo* che segna il margine – sempre e comunque – di minima apprezzabilità del falso, centrato su una “lesività patrimoniale” per società, soci e creditori (e non per gli “altri destinatari della comunicazione sociale”, non menzionati nell’art. 2621 *ter*); e pur a fronte della difficile conciliabilità teorica di una simile prospettiva al cospetto di fattispecie che non contemplano il danno tra gli elementi costitutivi (sul punto, v. ancora SEMINARA [3], 821, segnalando in particolare il pericolo di una “rivitalizzazione del passato art. 2622”, per “esorcizzare” il quale dovrebbe ritenersi che il giudizio di “particolare tenuità” richieda

“da un lato che l’entità del danno sia misurata in termini assoluti e solo ai livelli più bassi anche in termini percentuali, dall’altro lato che tale criterio svolga un ruolo prevalente solo nel senso di escludere l’esiguità dell’offesa, nel caso opposto – in cui cioè l’entità del danno risulti compatibile con la particolare tenuità del fatto – dovendosi attribuire una pari rilevanza al pericolo cagionato dalla condotta”).

4. La fattispecie di “False comunicazioni sociali delle società quotate” (art. 2622)

4.1. La fattispecie di cui all’art. 2622 – come anticipato – risulta ipotesi speciale applicabile al cospetto di società quotate nei mercati ufficiali o di società a queste equiparate (ai sensi del comma secondo del medesimo articolo): in ragione della diversa diffusività degli effetti conseguenti all’offesa alla trasparenza societaria, il legislatore – se ne condivide o meno la scelta – ha inteso approntare una risposta autonoma, munita di un trattamento sanzionatorio decisamente severo (la reclusione da tre a otto anni), che – al di là della vocazione general-preventiva in chiave di potenzialità dissuasiva, peraltro curiosamente assegnata alla sola sanzione detentiva – ispessisce la “pregnanza inquisitoria” del “nuovo” reato di falso in bilancio, consentendo anche l’impiego di strumenti di ricerca della prova (in particolare, intercettazioni telefoniche e “ambientali”: art. 266, comma primo, lett. a, c.p.p.) particolarmente penetranti (ma sul punto, v. *retro*, § 1; sull’opportunità di tale differenziazione sanzionatoria per le società quotate cfr. i rilievi critici di SEMINARA [3], 822, segnalando “il rischio di un non auspicabile disincentivo alla quotazione delle società”, e più in generale la conferma di un assetto che “sembra tradire una visione protocapitalistica”).

Secondo alcuni, peraltro, la più grave cornice di pena – in uno con il differente disvalore della condotta punita – tramanderebbe anche una diversa fisionomia dell’interesse tutelato dall’art. 2622, colorando la tutela dell’informazione societaria di un profilo pubblicistico, proiettato “sul versante della tutela dei risparmiatori sul mercato dei titoli” (MEZZETTI, 12; ma sul punto v. anche *retro*, § 2.1).

4.2. Anzitutto, le costellazioni tipologiche interessate dall’art. 2622 sono le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea (comma primo), società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, società che controllano emittenti finanziari ammessi alla negoziazione, società che fanno appello al pubblico risparmio o che lo gestiscono (comma secondo).

L’elencazione, ricomprendendo le società che controllano emittenti quotati, pone riparo ad una grave lacuna della previgente fattispecie di cui all’art. 2622, che riteneva irragionevolmente configurabile la fattispecie meno grave – procedibile a querela – anche al cospetto di *holding* a capo di società quotate (SEMINARA [3], 822; ma v. anche MUCCIARELLI [2], 32, ritenendo da accogliersi una nozione di “controllo” intesa in senso ampio); nella stessa prospettiva, più in generale, si ricomprendono nell’ambito

applicativo del reato tipologie societarie che, pur non essendo quotate, hanno la medesima rilevanza economica, colmando precedenti dissimmetrie che generavano “paradossali sacche di impunità” (MEZZETTI, 34 ss., con ulteriori rilievi, specie in tema di gruppi di società).

4.3. A margine della differenziazione in ragione della tipologia societaria, la descrizione della condotta, la strutturazione del coefficiente di offensività e di consapevolezza riflettono scelte comuni alla fattispecie di cui all’art. 2621, per cui può rimandarsi al precedente commento (*retro*, § 2), dedicando un sintetico approfondimento ai soli elementi caratterizzanti il falso nelle società quotate.

Al riguardo, sono due le principali note differenziali: non si prevede che le comunicazioni sociali “veicolo” di falsità siano “previste dalla legge”, né che i “fatti materiali” oggetto della condotta attiva di falso siano “rilevanti” (viceversa, l’aggettivo ricompare a qualificare l’oggetto delle falsità omissive).

Quanto all’assenza dell’inciso “previste dalla legge”, che viceversa qualifica le “comunicazioni sociali” oggetto di possibile falsità nell’art. 2621, tale scelta – ove la si ritenga deliberata e consapevole – sembrerebbe estendere la punibilità del falso commesso in seno a società quotate ad “ogni dichiarazione, orale o scritta, resa non sulla base di obblighi normativi espressi, taciti o impliciti, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte” (così, condividendo la scelta normativa, SEMINARA [3], 822; analogamente, D’ALESSANDRO, 2212; LUNGHINI, 1859; MEZZETTI, 14).

Più difficile trovare coerenza alla mancata riproposizione dell’aggettivo “rilevanti”, riferito ai “fatti materiali”, nella tipizzazione della (sola) falsità *commissiva*, che appare davvero frutto di un “*lapsus calami*” (così SUPERTI FURGA [2], 1296). Volendo fidare (non già sulla perspicuità, ma quanto meno) sulla non casualità della formulazione, si potrebbe intravedere una *intentio legis* nel segno di un ampliamento della nozione tipica di falso, valevole a ricomprendere ogni ipotesi di scarto contabile, anche quantitativamente minimale [con una scelta che troverebbe giustificazione “alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella peculiare tipologia societaria”]: così Cass., sez. V, 12 novembre 2015, n. 90, cit., punto 4.4; analogamente, GUALTIERI, 11 ss., sottolineando che le “diversità nel processo di riduzione delle asimmetrie di informazione, e quindi di allocazione del risparmio agli investimenti produttivi, giustificano un livello di tolleranza maggiore nella valutazione, sotto il profilo della punibilità in sede penale, delle condotte del management delle società non quotate rispetto a quello delle quotate perché nel caso di comportamenti dagli effetti minori è molto differente il grado di pericolosità in concreto per il funzionamento dell’economia”, e ritenendo altresì ragionevole la diversità di qualificazione tra falsità *commissive* e *omissive*, spesso causate da “errori umani, malfunzionamenti nelle procedure e non perfetto funzionamento dei sistemi di compliance”]; ma difficilmente simili condotte riuscirebbero a oltrepassare il filtro di una interpretazione della fattispecie teleologicamente orientata e rispettosa del canone dell’offensività in concreto (a meno di non riesumare la tesi, comoda quanto inappagante, della plurioffensività; nello stesso senso, v. anche SEMINARA [3], 822 s., che affronta il tema specie nella prospettiva delle riserve occulte “liquide”; sul punto, v. inoltre SCOLETTA, 1309 s.,

secondo il quale – a differenza dell’art. 2621, ove la qualificazione rilevante imporrebbe di accertare la significativa incidenza del falso sulla rappresentazione complessiva della “situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società” (*retro*, § 2.4) – nell’art. 2622, “al contrario, la mera decettività del falso, privo del requisito tipico della rilevanza, consentirebbe di sanzionare [...] falsità significative anche solo in rapporto a singole voci di bilancio, indipendentemente cioè dalla loro ricaduta sull’immagine globale della situazione societaria”, pur rilevando come tale conclusione sia insoddisfacente rispetto ad una più pregnante valorizzazione del bene giuridico tutelato).

5. *Consumazione e tentativo*

I delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 si consumano nel momento (e nel luogo) in cui avviene il deposito del bilancio *ex art.* 2429, ovvero nel momento in cui la falsa comunicazione – incorporata in relazioni, comunicazioni scritte, etc. – giunge a conoscenza dei destinatari, eventualmente nelle forme e con le modalità eventualmente stabilite dalla legge (ad es., deposito della comunicazione scritta, ove normativamente previsto).

In dottrina, muovendo dal peculiare regime di procedibilità ivi previsto, si è avanzata la tesi che ravvisa nell’ipotesi speciale di cui al comma secondo dell’art. 2621 *bis* un reato di danno; volendo accedervi, il *tempus commissi delicti* coinciderebbe con il momento della verifica del danno (in questo senso, SEMINARA [3], 819 e nt. 15), o dei danni in caso di pluralità di soggetti danneggiati (con possibile pluralità di reati in concorso formale: per questa soluzione, rispetto alla previgente fattispecie di cui all’art. 2622, cfr. ALESSANDRI [4], 304).

Il **tentativo**, astrattamente ipotizzabile (ad es., ove la comunicazione scritta contenente il mendacio per un qualche motivo non sia poi depositata e pubblicata: LANZI [5], 8) vede oggi compressi i propri spazi di configurabilità dallo schema di reato di pericolo concreto (e conseguentemente potrebbe riprendere spazio ove l’ipotesi di cui all’art. 2621 *bis* fosse “letta” come reato di danno), posto che ritenerlo ammissibile – secondo una diffusa opinione dottrinale – vorrebbe dire esasperare la linea di anticipazione della tutela già sottesa al modello strutturale prescelto dal legislatore; del resto, una falsità nelle comunicazioni sociali arrestatasi al piano del tentativo (ad es., perché il bilancio non è stato depositato), sarebbe caratterizzata da assenza di danno per la società, per i soci e per i creditori (ai sensi dell’art. 2621-*ter*: *retro*, § 3.5).

6. *Aspetti sanzionatori, prescrizione e competenza*

Della articolazione modulare delle sanzioni per le diverse ipotesi si è ampiamente detto, e sarà dunque sufficiente un sintetico quadro sinottico: per l’ipotesi “generale” di cui all’art. 2621, la pena è la reclusione da uno a cinque anni, con conseguente termine di **prescrizione** di sei anni (sette e mezzo ove si verificano fatti interruttivi); per le ipotesi di lieve entità (art. 2621 *bis*), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (con

termini prescrizionali invariati rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.; tale norma sembrerebbe erodere gli spazi applicativi all'attenuante di cui all'art. 2640); per il delitto di cui all'art. 2622, relativo alle "società quotate", si applica invece la pena della reclusione da tre a otto anni (salva, in questo caso, l'applicabilità dell'art. 2640), con conseguente termine di prescrizione di otto anni (che salgono a 12 in caso di fatti interruttivi).

Come per gli altri reati societari, la **competenza** spetta al **tribunale in composizione collegiale** [art. 33 bis, lett. d), c.p.p., modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 61 del 2002].

7. *Profili di diritto intertemporale*

Circa i rapporti tra la originaria fattispecie e quelle introdotte dal d.lgs. n. 61 del 2002, a fronte del numero e della mole delle variazioni apportate con quest'ultimo intervento, si era posto il problema di verificare se si fosse in presenza di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo (art. 2, all'epoca comma 3°, c.p., con applicazione della disciplina più favorevole *ma non oltre la barriera del giudicato*) o di vera e propria **abolitio criminis** (art. 2, comma 2°, con iperretroattività della caducazione normativa, e revoca delle sentenze di condanna anche in sede esecutiva).

Nonostante talune pronunce di merito (Trib. Reggio Emilia, 8 maggio 2002, in *Dir. prat. società*, 2002, 72; Trib. Milano, 15 maggio 2002, cit.; Trib. Macerata, 28 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, II, 401; Trib. Ascoli Piceno, 29 maggio 2002, *ibidem*) assertrici della tesi radicale dell'*abolitio criminis* (sostenuta peraltro anche da parte della dottrina: per tutti, DONINI, 1273), è prevalso in giurisprudenza, andando via via consolidandosi, l'inquadramento nell'ambito del fenomeno successorio, accompagnato dall'effetto abrogativo rispetto alle varie ipotesi non integranti la figura per come riformulata (App. Milano, 7-10 aprile 2002, cit.; Cass. sez. V, 8 maggio 2002, in *Il fisco*, 2002, 4211; Cass. sez. V, 21 maggio 2002, in *Guida al dir.*, 2002, 27, 67; Cass., sez. V, 8 maggio-3 giugno 2002, *ivi*, 2002, 29, 75; Cass., Sezioni Unite pen., 26 marzo-16 giugno 2003, n. 25887, in *Guida al dir.*, 2003, 60; in dottrina, in questo senso, per tutti, PADOVANI, 1598; FOFFANI, [1], 314; MAZZACUVA, [2], 237).

Il problema si ripropone ora, alla luce della profonda rivisitazione della disciplina dei falsi societari varata con la l. n. 69 del 2015, in una direzione che appare, tuttavia, simmetrica e contraria.

In effetti, è fuor di dubbio che l'attuale riformulazione della fattispecie non realizza una cesura col recente passato, ossia un fenomeno totalmente abolitivo per quanto è avvenuto, bensì stabilisce un nesso di sostanziale omogeneità – e dunque di "**continuità normativa**" – con le figure del 2002 (cfr. Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, cit., §2.1.e.; Cass., Sez. V, 16 settembre 2015, n. 37570, § 3.1).

In altri termini, attingendo al vocabolario proprio dell'approccio "strutturale" al problema, è dunque possibile riconoscere una relazione di specialità con le fattispecie esitate dalla riforma del 2002, descrivibile sul piano diacronico in chiave di avvicendamento di una norma generale, quelle del 2015, a una speciale, quelle del 2002

(cfr. GAMBARDELLA, 1724 ss.).

In questo senso depongono, in particolare, le intervenute eliminazioni dell'evento e delle soglie di punibilità, a fronte di una tendenziale coincidenza – ferme restando le ipotesi dubbie collegate ai nodi interpretativi sopra illustrati – del profilo della condotta tipica; ciò che, a ben vedere, si traduce nell'“aggiunta” di insiemi di fattispecie che prima non assumevano rilevanza penale.

Pertanto, al descritto fenomeno successorio *ex art. 2, comma 4, c.p.* – disposizione, questa, che fungerà da norma di disciplina delle ipotesi rilevanti sul piano penale anche prima della riforma del 2015 (si pensi ai falsi sopra soglia), accordandovi il trattamento più favorevole (identificabile agevolmente nel regime abrogato che prevede una reazione sanzionatoria più blanda) – si accompagna un effetto di nuova incriminazione (si pensi ai falsi sotto soglia), riconducibile all'alveo operativo dell'art. 2, comma 1, c.p., dovuto alle porzioni di fatto “aggiuntive”.

In via generale, si può dunque concludere che, diversamente dalla riforma del 2002, la quale, circoscrivendo la classe dei fatti di falso in bilancio tipici, aveva dato luogo a esiti parzialmente abolitivi, quella del 2015, nel complesso, ha ampliato la sfera di rilevanza penale e reso più severa la reazione sanzionatoria (cfr. ancora Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, cit. e Cass., Sez. V, 16 settembre 2015, cit.).

Nondimeno, con specifico riguardo alla questione relativa alla rilevanza penale delle **valutazioni estimative**, va precisato come all'eventuale affermazione di una soluzione negativa conseguirebbe un effetto abolitivo *in parte qua* – già registrato nella giurisprudenza (cfr. sempre Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, cit., § 2.1.f; in questo senso già LANZI [3], ravvisando appunto – come accennato: *retro*, § 2.5.1 – “una chiara ipotesi di *abolitio criminis* per discontinuità normativa”) – capovolgendosi dunque, limitatamente a tale ipotesi, i termini del rapporto tra l'attuale figura e le precedenti; diversamente, ove prevalessse la soluzione contraria (cfr. Cass., sez. V, 12 novembre 2015, cit.), registreremmo il perdurante rilievo delle falsità insinuate nelle valutazioni, regolato sul piano intertemporale dal comma 4 dell'art. 2 c.p.

8. Responsabilità della società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

La riforma del 2015 è intervenuta anche sulla disciplina della responsabilità degli enti da false comunicazioni sociali *ex d.lgs. n. 231 del 2001 (art. 25 ter)*, incidendo su più piani della regolamentazione.

In particolare, si registra un inasprimento della risposta sanzionatoria: l'art. 25 *ter* prevede oggi, per l'art. 2621 c.c., una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, e, per l'art. 2622 c.c., una sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

È poi introdotta la responsabilità dell'ente in relazione all'ipotesi di “fatto lieve” di cui all'art. 2621 *bis* c.c.

Infine, sul piano della dinamica imputativa del reato all'ente, sono state eliminate le deroghe ai criteri generali di imputazione contemplate dal comma 1 dell'art. 25 *ter* relativamente alla gamma dei reati societari presupposto della responsabilità.

